

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**


VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **39.** SITZUNG

10. 7. 1980

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



Indice

Disegno di legge n. 32:

“Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al Sindaco” (Presentato dai Consiglieri regionali Oberhauser, Benedikter, Magnago, Sögler, Rubner, Peterini, Buratti, Achmüller, Kaserer, Ladurner-Parhanes, Gebert-Deeg, Bertolini, Zingerle, Franzelin-Werth, Messner, Valentin, Müller, Zelger, Durnwalder, Dubis, Mayr)


Pag. 2567

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 32:

“Bestimmungen über die Einrichtung einer Leibrente an Bürgermeister” (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Oberhauser, Benedikter, Magnago, Spögler, Rubner, Peterlini, Buratti, Achmüller, Kaserer, Ladurner-Parthanes, Gebert-Deeg, Bertolini, Zingerle, Franzelin-Werth, Messer, Valentin, Müller, Zelger, Durnwalder, Dubis, Mayr)

Seite 2567



Presidenza del Presidente PARIS

Ore 9.55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VALENTIN (segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 3.7.1980.

VALENTIN (segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Ziosi, Lorenzi, Bazzanella, Piccoli.

Siamo all'art. 11 del *disegno di legge n. 32 "Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco"* (presentato dai cons. reg. della SVP).

Art. 11

Il Presidente

Il presidente viene eletto dalla giunta esecutiva nel proprio seno. La giunta esecutiva elegge

anche un vicepresidente.

Il presidente rappresenta il consorzio verso l'esterno; inoltre ha il compito:

- a) di convocare l'assemblea generale e la giunta esecutiva;
- b) di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea generale e della giunta esecutiva.

L'emanazione di decisioni è riservata alla giunta esecutiva.

Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 11: è approvato con 18 voti favorevoli e 8 astenuti; la somma è 26, il numero legale non c'è. Abbia pazienza, cons. Ferretti, ho detto espressamente di tenere le mani alzate perchè c'è la conta, se poi i consiglieri non vogliono alzare la mano io non posso interpretare il voto, non posso dire "presumo che sia"! Chiedo scusa, cons. Ferretti, il numero legale si constata dai voti espressi, perchè è fatto specifico sulla votazione, lo dice il regolamento. "Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un consigliere quando un Consiglio procede... nel caso di votazione a scrutinio segreto si verifica il numero legale costituito dalla mag-

gioranza assoluta dei membri del Consiglio, se non risulta presente tale maggioranza il Presidente può rinviare la seduta ecc. ecc."

Io credo che sia corretta la interpretazione che il numero valido ai fini della verifica è rappresentato dalla somma dei voti a favore, contrari e astenuti. Non credo si possa fare in altra maniera. Che poi il buon gusto dei consiglieri sia tale da non votare, anche ai fini del numero legale!....

Allora la seduta riprende alle ore 11.05,

A risparmio di tempo il presidente della commissione vorrebbe convocare la commissione per l'esame di quel disegno di legge.

Mi dica, cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Impossibile perchè adesso abbiamo un incontro dell'assessore Bazzanella per ragioni sindacali e di posti di lavoro.

PRESIDENTE: Ah, perciò è stata chiesta la verifica! Quanto meno è per lavorare in altra sede ed è più comprensibile che se fosse per il puro gusto... Sospendiamo per un'ora.

(Ore 10.05)

Ore 11.05

PRESIDENTE: Possiamo riprendere, essendo trascorsa l'ora di rito e soprattutto essendo presente la maggioranza del Consiglio. Siamo in votazione dell'art. 11: è approvato con 32 voti favorevoli e 11 astenuti.

Art. 12

Esercizio gratuito delle cariche

Le cariche del presidente e di membro di giunta del consorzio sono gratuite.

Lei consente, cons. Oberhauser, che correggiamo d'ufficio? "Le cariche di presidente e di membro di giunta del consorzio sono gratuite".

Chi chiede di parlare? Prego, cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Brevemente, non vorrei far perdere tempo. Io non comprendo ancora, ho chiesto al collega che abbiamo in commissione la ragione per la quale questo articolo è così espresso, è così combinato. Io penso che l'esercizio gratuito delle cariche di presidente e di membro di giunta del consorzio contrastino con tutto il principio informatore del nostro disegno di legge, che stiamo esaminando. Se si tratta della medesima persona, cioè che il presidente nello stesso tempo sia anche sindaco o il membro di giunta sia anche sindaco o membro di giunta di un comune, allora sono d'accordo.

Vuole che le faccia degli esempi? delle persone nome e cognome? Persone che sono presidenti di un consorzio, cioè di un comprensorio, perchè qui noi andiamo a intaccare quella che è la politica provinciale di Trento e nella fattispecie le cariche dei dirigenti, le cariche dirigenziali dei comprensori, dove il presidente di un comprensorio necessariamente non è, e nei fatti non è oggi 10 luglio 1980, non è nello stesso momento sindaco, nè vicesindaco, nè membro di giunta, nè consigliere comunale. Questo è un fatto, invece mi corregga se sbaglio, forse non ho capito bene, ma il fatto è questo. Io le posso garantire che in provincia di Trento un presiden-

te di consorzio necessariamente non è il sindaco o un appartenente al consiglio comunale.

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'art. 12? Nessuno. Allora il cons. Oberhauser per la replica, prego.

OBERHAUSER (S.V.P.): ich glaube, daß beim Kollegen Pruner ein Irrtum vorherrschen dürfte, denn wir müssen doch von der Vollversammlung ausgehen und wer stellt die Vollversammlung? Die Vollversammlung besteht aus der Gesamtheit der Bürgermeister und aus dieser Gesamtheit der Bürgermeister wird dann auch der Ausschuß gebildet, und deswegen kann es ja nur ein Bürgermeister sein. Wenn in der Vollversammlung nur Bürgemeister sind, ist es wohl folgerichtig, daß dann auch im Ausschuß Bürgermeister vertreten sind. Also ist es immer ein Bürgermeister, der dieses Amt bekleidet.

(Credo che il collega Pruner potrebbe essere incorso in un errore, perchè noi dobbiamo sempre partire dal presupposto dell'assemblea generale e chi la compone? L'assemblea in parola è composta da tutti i sindaci e da questo consesso viene nominata la giunta, per cui l'eletto sarà sempre un sindaco. Se l'assemblea generale è composta, ripeto, da sindaci, di conseguenza l'esecutivo è rappresentato da sindaci, pertanto sarà un sindaco ad assumere quest'ufficio.)

PRESIDENTE: Lei sa che dopo la replica del relatore non è più ammessa la discussione. E' in votazione l'art. 12: è approvato con 29 voti favorevoli e 15 astenuti.

Art. 13 Regolamento

Con apposito regolamento l'assemblea generale può approvare le norme per il funzionamento e per la disciplina dell'attività del consorzio.

Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di altro ente idoneo avente per fine la difesa degli interessi e l'assistenza dei Comuni o può costituire un proprio ufficio.

Chi chiede di parlare sull'art. 13? Prego, cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Hier wird die Möglichkeit offen gelassen: entweder Betreuung durch ein Konsortium, wie bisher durch den Gemeindeverband, oder durch eine eigene Einrichtung. Dies würde bedeuten, man hat schon vorgebeugt, wenn es dort nicht gut gehen sollte, dann könnte man auch außerhalb gehen. Aber das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist die: würde diese Betreuung von seiten des Gemeindenverbandes kostenlos sein und wer würde die Kosten tragen, wenn sie außerhalb des Gemeindenverbandes stattfinden würde? Dies würde doch einen Unterschied darstellen: im Gemeindeverband kostenlos, außerhalb würden eben Kosten entstehen und die müßte doch jemand tragen, also Miete von Büros, Anstellung von Personal und dergleichen. Hier gibt es also nicht nur eine rein organisatorische, sondern auch eine finanzielle Frage, die zu klären ist und die aus diesem Art. 13 nicht eindeutig hervorgeht.

(Qui il problema non è risolto: o l'amministrazione viene curata da un consorzio, finora attraverso il consorzio dei Comuni, o da una

istituzione apposita. Pertanto si deve presumere che si è voluto prevenire il problema, prevedendo una seconda possibilità, qualora la prima, il consorzio dei Comuni, non dovesse risultare adeguata. Non è questa però la questione che intendo porre. Vorrei infatti sapere chi sopporterebbe le spese qualora si adottasse la soluzione fuori dell'ambito del consorzio dei Comuni, che, come si dice, assumerebbe tale amministrazione gratuitamente? La situazione si presenterebbe infatti diversa nella sua sostanza: il consorzio dei Comuni offre un servizio gratuito, mentre l'amministrazione da parte di un apposito istituto comporta spese, come l'affitto dei locali, assunzione del personale ecc., che qualcuno dovrebbe sopportare. Il problema è pertanto non soltanto a carattere organizzativo, ma anche finanziario, che va chiarito, in quanto l'art. 13 non risulta essere inequivocabilmente chiaro.)

PRESIDENTE: Altri sull'art. 13? Prego, cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Non ho potuto prendere la parola prima, e ringrazio ora il collega Oberhauser per avere chiarito e dato ufficialmente l'interpretazione autentica di tutto questo titolo II, perchè altrimenti potevano nascere degli equivoci, delle misintelligenze forse anche pregiudizievoli per quanto riguarda l'amministrazione di questi fondi. In provincia di Trento, mia opinione politica personale, onde risparmiare un tipo di amministrazione e di burocrazia che costa, nascerà necessariamente la necessità, l'esigenza, l'opportunità, la convenienza di affidare con una modifica di questa legge questo tipo di amministrazione ai comprensori, nel qual caso vale il discorso di prima. Quindi se si dovesse modificare questo titolo II o la Provincia

dovesse adattare in qualche modo l'amministrazione di questi fondi attraverso questo titolo II, onde non creare una seconda struttura analoga a quella già esistente dei comprensori, che null'altro sono purtroppo che un consorzio di comuni, se si dovessero affidare i compiti di cui al titolo II) di questo disegno di legge, bisogna tenere conto del fatto che in quel caso allora i presidenti non sono sempre automaticamente presenti nell'assemblea generale di cui all'art. 9.

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. La parola al cons. Oberhauser per la replica.

OBERHAUSER (S.V.P.): Ich muß einfach noch einmal daran erinnern, daß der Regionalrat 1975 zum ersten Mal dieses Gesetz behandelt hat, und zwar war es das Gesetz der Aufwandsentschädigung gekoppelt mit der Leibrente in einem einzigen Gesetz. Dieses erste ursprüngliche Gesetz ist von der Zentralregierung rückverwiesen worden.

Die Rückverweisungsgründe waren viel konsistenter in bezug auf die Aufwandsentschädigung als auf die Leibrente, denn bei der Leibrente hat Rom eigentlich nur zwei Einwände gemacht, und zwar einmal ist es aus Prinzip abgelehnt worden, weil es eine Neueinführung in Italien ist und zweitens wurde die Belastung angeführt, die die Gemeinden zu übernehmen hätten. Bei der ersten Fassung des Gesetzes über die Leibrente was vorgesehen, daß die Gemeinden 5% der Belastung übernehmen sollten und 15% die Bürgermeister. Nur des Prinzips wegen, weil es neu ist, kann man doch nicht dieses Gesetz rückverweisen. Mittlerweile sind auch parlamentarische Initiativen dieser Art gemacht worden, also ist man auch in Italien jetzt so weit, daß man das Prinzip brechen und die Leibrente für die Bürgermeister einführen will. Der zweite Rückver-

weisungsgrund war die 5%-Belastung der Gemeinden, die jetzt mit dieser Fassung die Bürgermeister selbst übernommen haben, denn sie tragen jetzt nicht mehr 15% der Belastung, sondern die vollen 20%. Also sie übernehmen die gesamte Belastung. Andere Rückverweisungsgründe hat es nicht gegeben.

Warum hat man jetzt noch einmal auf die Periode, die 1974 zu Ende gegangen ist, zurückgegriffen? Weil diese Übergangsbestimmung auch im ersten ursprünglichen Gesetz vorgesehen war, weil niemand einen Anstoß genommen hat, weil es für alle selbstverständlich war, daß man diese mit hereinnimmt. Deswegen habe wir bei dieser Neuauflage auch dieses Datum übernommen vom ersten ursprünglichen hier im Regionalrat genehmigten Gesetzentwurf. Es war Wille des Regionalausschusses, mit dem wir uns einverstanden erklärt haben, als das ursprüngliche Gesetz rückverwiesen worden ist, daß wir, um Sicher zu gehen, das ursprüngliche Gesetz in zwei Gesetze teilen: Aufwandsentschädigung und Leibrente. Das Aufwandsentschädigungsgesetz ist dann mit der zweiten Fassung von der Zentralregierung gutgeheißen worden, und gleichzeitig hat man eigentlich damals die Verpflichtung übernommen, auch das Leibrentengesetz, den zweiten Teil des ursprünglichen Gesetzes, neu aufzulegen. Das ist aus mancherlei Gründen dann nicht mehr gemacht worden, aber nachdem bereits 1975 diese Übergangsbestimmung enthalten war, hat man sie jetzt neu übernommen. Es ist in dem Fall die Säumigkeit des Gesetzgebers gewesen. Jedenfalls ist versprochen worden, daß auch der zweite Teil des Gesetzes neu aufgelegt wird, der ist aber nicht aufgelegt worden und wir haben nichts anderes getan, als gleich dieses selbe Datum, das 1975 als Übergangsbestimmung für die Bürgermeister vorgesehen war, zu übernehmen. Nachdem Zweifel entstanden sind, es könnte

auch ein Leerlauf entstehen, daß ausgerechnet die Bürgermeister, die in der Periode, die 1974 zu Ende gegangen ist, berücksichtigt werden und die in der jetzt kürzlich zu Ende gegangenen Periode ausgeklammert werden, hat man also jetzt versucht, das klarer zu formulieren.

Ich darf dann weiters den Kollegen Erschbaumer schon beruhigen, wenn er da von Lex Oberhauser spricht. Ich bin jedenfalls 1973 zum Bürgermeister gewählt worden und nicht etwa 1970 oder was weiß ich, oder vier Jahre usw. Ich habe mir schon eine Verpflichtung auferlegt, nachdem ich weiß, wie schwierig das Amt des Bürgermeisters ist, weil ich es selbst für zehn Jahre innegehabt habe, weil ich weiß, welche Aufgaben ein Bürgermeister zu tätigen hat, habe ich mir schon die Aufgabe gestellt, daß man für die Kollegen, die dieses Amt zu übernehmen haben und übernommen haben, besser sorgt als es in der Vergangenheit geschehen ist. Deswegen die Einführung dieser bescheidenen Leibrente! Sie ist in Österreich und in Deutschland eine Selbstverständlichkeit und sie wird überall schon lange gehandhabt. Es ist interessant festzustellen: 1975 war die Diskussion im Plenum eine leichte, währenddem 1975 in der Kommission sehr viel gestritten und herumdiskutiert wurde. Diesmal war es genau umgekehrt; diesmal war man in der Kommission sehr großzügig und deswegen sind auch Verbesserungen in diesen Gesetzestext eingeführt worden, weil die Kommission eine sehr großzügige Haltung eingenommen hat. Diesmal ist es das Plenum, das eher — sagen wir es einmal — etwas kleinlicher sich geäußert hat. Deswegen sind wir diesem Auftrag und der Aufforderung, die die Kommission gegeben hat, natürlich gerne nachgekommen und haben Verbesserungen vorgeschlagen, die sich da auch widerspiegeln.

Wenn der Kollege Langer unbedingt vorhin den Kollegen Durnwalder mit in die Diskussion hat ziehen wollen, dann muß ich sagen, daß mit dem Abänderungsvorschlag, wie er im Art. 14 dann noch zu verabschieden sein wird, wenn jemand drei Jahre einer Periode gemacht hat, er sowieso die Möglichkeit hat, diese Periode voll zu machen, dieses Problem Durnwalder, das Sie hochspielen wollten, vollkommen zu Unrecht, sowieso geklärt wäre. Die einzige neue Abänderung ist hier und die ist von verschiedensten Seiten auch gebracht worden, auch in der Kommission schon, daß man — und das ist mit dem Regionalausschuß diskutiert worden — mit diesem Vorschlag eine Verbesserung einführen wollte und dieser Verbesserung sind wir nachgekommen. Das ist praktisch das einzige Neue vom ursprünglichen Text, wie er bereits schon 1975 also von diesem Gremium, dem Regionalrat, verabschiedet worden ist. Wir wollten nur sicher sein und sicher gehen, daß nicht die Bürgermeister, die in der letzten Amtsperiode Dienst geleistet haben, durch eine unklare Formulierung ausgeschlossen blieben.

(Devo nuovamente ricordare, che il Consiglio regionale ha trattato questa legge per la prima volta nel 1975 e precisamente si trattava della legge riguardante l'indennità di carica, nonché l'assegno vitalizio. Questa prima legge era stata rinviata dal Governo centrale ed i motivi del rinnovo riguardavano più l'indennità di carica che l'assegno vitalizio, in quanto per questo ultimo la sede romana aveva fatto soltanto due obiezioni e cioè innanzitutto era stato respinto per principio, essendo per l'Italia una novità ed in secondo luogo era stato indicato l'onere a carico dei Comuni. Infatti la prima legge prevedeva a carico dei Comuni il

5 per cento dei contributi, mentre il 15 per cento veniva posto a carico dei sindaci. Per il solo fatto che il principio enunciato risulta nuovo, non è possibile rinviare una legge. Nel frattempo hanno avuto luogo iniziative parlamentari di questo genere, dunque anche in Italia si tende ora rompere tale principio e prevedere un assegno vitalizio a favore dei sindaci. Il secondo motivo del rinvio, ripeto, riguardava il 5 per cento a carico dei Comuni, che con il presente provvedimento verrà assunto dai sindaci, dovendo loro versare il pieno 20 per cento. Questi assumono quindi l'intero onere ed altri motivi di rinvio non erano stati indicati.

Per qual motivo si è voluto includere il periodo amministrativo conclusosi nel 1974? Questa norma transitoria era prevista anche nella prima legge e nessuno ebbe da obiettare qualche cosa, per tutti era naturale che venisse inclusa la legislatura terminata nel 1974. Per questo motivo anche nel progetto di legge ora in discussione abbiamo assunto nuovamente questa data, prevista, ripeto, peraltro già in quella precedente, approvata dal Consiglio regionale. E' stata volontà della Giunta regionale scindere per sicurezza la legge originaria in due provvedimenti legislativi, di cui uno per l'indennità di carica e l'altro per l'assegno vitalizio, volontà sulla quale noi abbiamo concordato. La legge concernente l'indennità di carica presentata una seconda volta è stata regolarmente vista dal Governo e da quel tempo si era assunto l'impegno di ripresentare anche la legge dell'assegno vitalizio, cioè la seconda parte del provvedimento legislativo originario; per motivi diversi non si è poi più provveduto in merito, ma siccome già nel 1975 era stata prevista questa norma transitoria, si è voluto reinserirla nel nuovo testo di legge. In questo caso il ritardo è del legisla-

tore, comunque era stato promesso che la seconda parte della legge originaria sarebbe stata ripresentata sotto forma di un provvedimento, la qual cosa non ha avuto luogo, per cui, ripeto, abbiamo fatto capo alla stessa data che la norma transitoria del 1975 prevedeva. Siccome sono sorti dubbi circa un vacuum, nel senso che verrebbero considerati i sindaci del periodo amministrativo conclusosi nel 1974 e non anche del periodo terminato recentemente, si è cercato di trovare una chiara formulazione.

Del resto mi permetto di tranquillizzare il collega Erschbaumer, visto che egli parla della lex Oberhauser. Sono stato eletto sindaco nel 1973 e non nel 1970 od in altri anni ecc. Ho assunto il personale impegno, sapendo quanto è difficile reggere l'ufficio del sindaco, per essere rimasto io stesso in carica per ben dieci anni, conoscendo appunto i compiti del sindaco mi sono assunto, ripeto, il personale impegno, di offrire un miglior trattamento, rispetto al passato, ai colleghi che hanno assunto o dovranno assumere tale ufficio. Per questo motivo si intende istituire questo modesto assegno vitalizio! In Austria ed in Germania e dovunque l'assegno vitalizio è un dato di fatto naturale. E' interessante constatare che nel 1975 la discussione in Consiglio regionale era stata facile, mentre in quell'epoca fu difficoltoso l'esame da parte della commissione. Questa volta invece si è presentata una situazione inversa; la commissione si è dimostrata molto magnanima, per cui il testo di legge è stato migliorato. Questa volta è stato il Consiglio ad esprimersi — diciamo — in maniera puntigliosa. Abbiamo accolto volentieri l'invito della commissione proponendo miglioramenti, che si rispecchiano in questa sede.

Se il collega Langer intendeva prima porre in

discussione il caso del collega Durnwalder, devo dire che l'emendamento all'articolo 14, che ancora si dovrà approvare, permetterà a chiunque ha ricoperto la carica di sindaco per tre anni durante un periodo amministrativo, di completare la legislatura relativa, per cui il problema Durnwalder, che Lei intendeva gonfiare a torto, risulterebbe comunque chiarito. L'unica nuova modifica è questa, presentata peraltro da diverse parti ed anche dalla commissione, modifica migliorativa discussa già peraltro con la Giunta regionale, alla quale ora si è provveduto. Praticamente questo è l'unico punto che differisce dal testo già approvato dal Consiglio nel 1975. Volevamo soltanto essere certi che una formulazione poco chiara escludesse i sindaci dello scorso periodo amministrativo.)

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori? Abbiamo già discusso, cons. Pruner, di questa vicenda, abbiamo sempre applicato l'interpretazione più ragionevole che è quella di dire: uno in discussione può parlare due volte, però conclude la discussione la replica del relatore, altrimenti introduciamo due tornate di discussione. Capisco, cons. Pruner, però non posso imporre ad uno di parlare in una maniera o nell'altra, replica nel modo e nei limiti che ritiene opportuno.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): (Interrompe)

PRESIDENTE: Allora lei intervenga per richiamo al regolamento e mi spieghi la sua tesi, dopo parlerà sul regolamento anche il cons. Boato. Prego, cons. Pruner, ma sul regolamento.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): In questo senso: che ciascun consigliere può intervenire due volte in discussione generale, può intervenire due volte

su ogni articolo trattandosi di leggi, lasciamo a parte tutti gli altri argomenti che vengono discussi in Consiglio regionale, pertanto ci saranno anche due repliche! Se poi con quello che è l'evolversi della discussione, l'attesa del relatore è paziente, è lunga e quindi, esaurita proprio da tutti quella che è l'esigenza di dover intervenire, replica solo una volta, questa è una prassi che si è verificata più volte, ma resta pur sempre valido e fermo il principio, finché non modifichiamo il nostro regolamento, che il consigliere può prendere la parola due volte sia in sede di discussione generale, sia in sede di discussione articolata. Pertanto io chiedo di poter parlare su questo articolo per la seconda volta perché nasce in me l'esigenza di dover esporre un secondo problema relativo a questo articolo.

PRESIDENTE: Sempre per richiamo al regolamento il cons. Boato, prego.

BOATO (N.S.-N.L.): In generale fra l'altro in qualche caso questa interpretazione un po' restrittiva del regolamento, soprattutto a livello provinciale, ha impedito di svilupparsi discussioni che avrebbero portato a miglioramenti della legge. Però dico che, comunque, se valesse la sua interpretazione c'è una contraddizione tra l'art. 67 e l'art. 77, primo comma. Per cui credo che a pari diritto un consigliere, come in questo caso Pruner, può sostenere il diritto di far valere l'art. 67. Io però mi voglio esprimere un attimo sul fatto di merito. C'è un altro aspetto formale, dimenticavo che un consigliere che volesse reintervenire viene praticamente defraudato di questo diritto, anche senza la cattiva volontà o la cattiva intenzione del relatore, il quale solo alzando la mano dichiara chiusa la di-

scussione, cioè si dichiara ultimo intervenente, perché allora a quel punto ogni volta il presidente dovrebbe farsi carico di chiedere a tutto il Consiglio se ci sono altri che vogliono intervenire, bloccare l'alzata di mano del relatore che magari vuol rispondere a qualcuno.

Però c'è anche l'aspetto della sostanza: spesso se il Consiglio ritiene, se la maggioranza ritiene che anche dalla minoranza o anche da altri parti può venire un miglioramento di un fatto legislativo anche piccolissimo, come poteva essere questo articolo, è la prima replica, — perché non è detto che non possa replicare due volte il relatore —, del relatore che fa chiarire meglio l'obiezione all'obiettante e magari la fa calibrare.

E' successo varie volte questo e si è capito che si è bloccata la possibilità di un miglioramento dal fatto formale che la replica chiude tutto.

PRESIDENTE: Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Vorrei permettermi di fare questa proposta, perché lei convochi in data da destinarsi la commissione per il regolamento per chiarire questa questione, che altrimenti rischia di essere riproposta giustamente ogni volta che viene in applicazione questa interpretazione del regolamento.

PRESIDENTE: Torno a spiegare il mio pensiero e la interpretazione che io dò a questa vicenda. Ma prima devo richiamare alla circostanza che proprio per evitare queste discussioni, io normalmente dico: c'è ancora chi vuol parlare prima del relatore? Nella discussione all'articolo precedente, per esempio, ho chiesto a Oberhauser di non parlare immediatamente perché la replica, secondo questa interpretazione, chiude. E non è

che me la sono inventata io, l'art. 77 dice: "Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, la Giunta regionale e, se del caso, il relatore proponente, dichiara chiusa la discussione". Questa è una regola generale. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di questa discussione può intervenire per due volte un consigliere, ma non credo che il regolamento voglia dire che si fanno per così dire due discussioni: la prima tornata, replica del relatore, seconda tornata, seconda replica! Anche perchè con questo sistema non finiremmo mai la replica teoricamente, perchè in questo caso, avendo diritto di parlare due volte ciascuno, dopo la seconda replica del relatore un altro che ha parlato solo una volta o che non ha parlato chiede di nuovo di parlare.

Io credo che la logica del regolamento sia questa, cioè che tutti espongono sull'argomento le loro questioni, dopo di che c'è la replica ed è chiusa, come dice il regolamento, la discussione. Non c'è contrasto, secondo me, tra l'art. 67 e il 77, perchè in realtà all'interno di un'unica discussione uno può intervenire due volte, però non credo che il regolamento voglia dire che ci sono in sostanza due discussioni. In ogni caso la proposta che fa il cons. Langer può senz'altro essere accettata e capisco che bisogna chiarirlo, però, stando così il regolamento, io non credo di essere autorizzato a interpretarlo in maniera diversa.

Siamo in votazione dell'art. 13: è approvato con 20 voti favorevoli e 19 astenuti.

Titolo III DOTAZIONE DEL FONDO E GARANZIA DEI COMUNI

Art. 14

Dotazione del fondo

Il fondo è costituito da:

- a) contributi dei Sindaci nella misura del venti per cento dell'indennità di carica spettante di diritto;
- b) garanzia dei Comuni;
- c) altri introiti.

Il versamento dei contributi da parte dei Sindaci nelle misure di cui alla precedente lettera a) è obbligatorio, mentre è esclusa la contribuzione volontaria.

Sull'art. 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Fedel e Avancini: la lettera b) è sostituita dal seguente testo: "garanzia della Regione".

Idem un emendamento Panza, il quale dice: sostituire il punto b) con il seguente: "garanzia della Regione". Quindi questi vengono unificati.

Contemporaneamente un emendamento all'art. 14 a firma Oberhauser ed altri:

Al secondo comma dell'art. 14 le parole "mentre è esclusa la contribuzione volontaria" sono sostituite dai seguenti nuovi commi:

"E' consentita la contribuzione volontaria da parte dei Sindaci che non abbiano concluso l'intera legislatura e per il solo periodo mancante

per il completamento di tale legislatura.

E' esclusa ogni altra forma di contribuzione volontaria".

Allora unifichiamo i due che si riferiscono alla lettera b) del primo comma e cioè la sostituzione della "garanzia dei comuni" con "garanzia della Regione".

Dei due proponenti chi vuole illustrare? Perchè se unifichiamo basta un'illustrazione sola.

Prego. cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Herr Präsident! Könnte wir nicht diese Änderungsanträge auch schriftlich bekommen, denn wenn es mehrere sind, kann man das nicht alles so im Kopf ablegen, wie Sie es schriftlich vor sich haben? Deswegen wäre es besser, daß Sie uns diese auch schriftlich, vervielfältigt oder fotokopiert, zur Verfügung stellen.

(Signor Presidente! Potremmo avere questi emendamenti per iscritto, essendo difficile fissargli uttti a memoria? Sarebbe pertanto meglio che Lei predisponga la distribuzione dei rispettivi ciclostilati o delle fotocopie.)

PRESIDENTE: Mi pare, se non sbaglio, che giovedì scorso li abbiamo distribuiti, siccome ce ne sono tanti può darsi che qualcuno mi sia sfuggito, ma mi pare di sì. Comunque guardi, siccome quello di Oberhauser che è lungo, che è quello più difficile, è stato distribuito, ci sarà un usciere che glielo darà immediatamente.

Invece direi di non sospendere per i primi due, che sono poi uguali: sostituire le parole "garanzia dei comuni" con "garanzia della Regione". E' poi la sostituzione di una parola, quin-

di credo che non abbia bisogno di una lettura attenta, non credo di dover sospendere per scrivere una parola in sostanza che non possa essere ricordata a mente. Mentre l'emendamento Oberhauser, quello un po' più lungo, è stato distribuito prima.

Chi illustra? Cons. Avancini, prego.

AVANCINI (P.L.I.): Possono parlare tutti sull'emendamento, non è che qui ci sia...

PRESIDENTE: Ma io devo dare il diritto alla illustrazione !

AVANCINI (P.L.I.): Certo, ma poi il cons. Panza può parlare finchè vuole.

PRESIDENTE: Certo, certo, ma ai fini della illustrazione io devo chiedere chi la fa!

AVANCINI (P.L.I.): Io già nell'intervento in discussione generale ho manifestato alcune preoccupazioni per quanto riguarda specialmente i piccoli comuni che debbono prestare una garanzia, una garanzia che non è formale, ma è sostanziale in quanto poi l'art. 15 prevede che, in caso di insufficienza degli introiti, il consorzio dei comuni deve versare l'importo al fondo pensione. Qui però è evidente che non è che deve essere manifestata la volontà dei relatori o dei proponenti, qui deve pronunciarsi la Giunta regionale che è eventualmente abilitata a dare la garanzia. Noi riteniamo che sia giusto togliere ai comuni, particolarmente ai piccoli comuni, ai comuni deficitari, togliere ad essi questo onere, che, ripeto, diventa un onere sostanziale e non un onere formale e le cifre da versare potrebbero diventare cifre consistenti, data la svalutazione e tutto quello che ne segue, crisi economica ecc.

Quindi mi sembra giusto togliere ai comuni l'onere e la preoccupazione di dover stanziare nei loro bilanci dei fondi per rimpinguare il fondo di previdenza, il fondo pensione dei sindaci.

Perciò io pregherei la Giunta di pronunciarsi su questo e di accogliere l'emendamento. Poi si ripete il discorso con l'art. 15, ma se viene accolto all'art. 14 l'emendamento all'art. 15 è una diretta conseguenza.

PRESIDENTE: Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Sì, io la tolgo dall'imbarazzo e dico che non illustro l'emendamento perchè non ne ha bisogno, voglio dire invece che la ragione per la quale l'avevo presentato è questa: noi ci troviamo a discutere di una legge che peraltro non sappiamo quali e quanti oneri potrebbe comportare per i comuni. La legge non è corredata e neppure la relazione fa cenno, per esempio, a calcoli attuariali su quello che potrebbero essere prevedibili spese. Il rischio è che noi andiamo ad aggravare i comuni delle due Province con oneri peraltro non quantificabili oggi, ma molto consistenti che in definitiva potrebbe metterli in condizioni anche sostanzialmente diverse rispetto agli altri comuni d'Italia, dove leggi di questo tipo per il momento non ce ne sono, e indubbiamente la cosa non può essere accettata; trattandosi quindi di una legge che la Regione fa, mi sembra di aver rilevato una sostanziale disponibilità della Giunta, credo che il discorso più corretto debba essere questo: la Giunta ha questa disponibilità, vuol dire che deve assumersi anche l'onere di coprire le eventuali differenze del fondo di gestione, non attribuirle ai comuni che potrebbero essere posti in difficoltà. Aggiungo che si

tratta di una spesa aggiuntiva oggi, come ho avuto modo di dire nell'intervento in discussione generale, che peraltro non va a costituire una pensione nella maggior parte dei casi soltanto, ma va a costituire una seconda pensione. Il senso quindi dell'emendamento è di trasferire l'onere dai Comuni alla Regione e riteniamo che sia una proposta che in questo caso va sostenuta e sulla quale, concordo con Avancini, sarebbe giusto si pronunciasse la Giunta.

PRESIDENTE: Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Prescindo dalle critiche al fatto in sè, cioè a questa pensione, anche al riferimento alla seconda pensione che faceva Panza, ma entro solo nel merito dell'emendamento in sè. Come Neue Linke-Nuova Sinistra avevamo votato contro, anche con dispiacere, magari perchè è un emendamento sempre proposto da parte sinistra, a quella proposta che la Regione presiedesse di fatto l'assemblea del consorzio. Questo ci sembra un po' un corrispettivo finanziario di una tendenza, anche se non è internazionale, ma di fatto viene fuori, a un protettorato; un protettorato, soprattutto i piccoli comuni, lo sono già rispetto alle due Province, rispetto ai comuni. Tra l'altro in Provincia di Trento c'è un frazionamento più grande, quasi duplice rispetto alla Provincia di Bolzano. Credo che ci siano due problemi: l'autonomia dei comuni e la finanza locale. Se il comune ha bisogno di maggiori dotazioni finanziarie bisogna preoccuparsi di questo e allora ci deve essere un fondo maggiore e una distribuzione maggiore proporzionata, magari in versamento, alla entità del comune.

Secondo, e questo riguarda soprattutto, ma non esclusivamente, la Provincia di Trento: è anche importante che i comuni piccoli, se han-

no tanti problemi in quanto anche comuni piccoli e spesso troppo piccoli per avere una reale autonomia, una reale efficienza, una reale capacità operativa e di incidenza nella realtà sociale, oltre che nel fatto amministrativo in sé, si pongano anche questo problema. Perché se a nuovi oneri insieme a nuovi compiti un comune non ha la dimensione demografica sufficiente per rispondere — e demografica in questo caso vuol dire anche culturale, operativa, amministrativa —, il problema deve venire al pettine. In questo modo la forma del protettorato è negativa anche in questo. Sono almeno 60-70 in provincia di Trento i comuni che hanno una dimensione sotto la soglia minima di capacità di sussistenza e di autogestione effettiva e sostanziale per poter contare, e noi non arriveremo mai al nodo. Questo è un aspetto in parte anche secondario, ma non voglio aprire il discorso sul vitalizio, e in parte anche deleterio, comunque secondario sicuramente, ma riporta questo nodo cruciale che è della finanza locale e anche dell'entità effettiva dei comuni. Dico in particolare della provincia di Trento, ma credo che per tutti i comuni al di sotto dei duemila abitanti il problema si ponga.

PRESIDENTE: Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Io non sono d'accordo con le cose dette adesso da Boato, quindi non mi soffermo di nuovo su questa questione. Credo che vada sottolineato anche da parte nostra che se il problema è quello di un maggior impegno finanziario dei comuni deve essere risolto dentro il discorso della finanza locale, ma che sia un discorso autonomo dei comuni rispetto alla con-

tribuzione, e questo come per altri impegni. Io aggiungo una considerazione di ordine tattico se volete, qui sono d'accordo con Panza: proprio perché l'onere di questa legge è praticamente impossibile conoscerlo, sono contrario a questo emendamento perché nella prima applicazione della legge, cioè fra un anno o un anno e mezzo, ci troveremo con molta probabilità a dover ridiscutere di cosa ha causato l'applicazione di questa legge. Con molta probabilità ho l'impressione che le cose che adesso chiede Panza verranno proposte da qualcun altro, attraverso probabilmente una legge regionale o cose di questo tipo, ma a quel punto almeno sapremo con esattezza qual è l'onere per la collettività regionale che questa legge oggi richiede.

PRESIDENTE: Altri? Siamo in discussione dell'emenamento. Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): La Giunta è preoccupata di non indebitare i comuni che con la legge della finanza locale nazionale, recepita dalle due Province, in gran parte si sono sdebitati in questo periodo quanto meno, però non si sente, non credo opportuno sostituirsi ai comuni per quanto riguarda la garanzia e meno che meno sostituirsi agli interessati che riceveranno il vitalizio; perché il primo punto dell'art. 14 dice "contributi ai sindaci nella misura del 20 per cento", dobbiamo sperare che con questo 20 per cento si arrivi a coprire la maggior parte quanto meno dell'onere di vitalizio.

La Giunta però, pur essendo contro una modifica dell'art. 14, ha presentato in questo momento un emendamento all'art. 18 che riguarda la parte finanziaria, che in parte forse può venir incontro alle richieste dei presentatori dell'emendamento. Quindi noi vogliamo lasciare la

garanzia dei comuni, il punto c) dell'art. 14 "altri introiti". Abbiamo presentato questo emendamento che dice: "Per la copertura dell'eventuale disavanzo annuale la Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a ciascun consorzio nei limiti massimi del 50 per cento del disavanzo stesso. La liquidazione delle sovvenzioni è subordinata alla presentazione di idonea documentazione e giustificazione del disavanzo e alla dimostrazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti necessari per il riassorbimento della quota non coperta da sovvenzioni e per il pareggio della gestione annuale". Quindi quando dimostrano di aver già versato il 50 per cento del disavanzo, noi interveniamo con l'altro 50 per cento. A tal fine a decorrere dall'anno 1982, con la legge di bilancio verrà determinata la quota di spesa a carico dei relativi esercizi. Questo è all'art. 18, però credo che dovrebbe accontentare i presentatori dell'emendamento e, se credono, ritirarlo. Noi comunque votiamo contro.

PRESIDENTE: Ancora sull'emendamento? Cons. Avancini, lei vuol replicare? No. Cons. Panza? Allora, avendoli unificati, facciamo naturalmente una votazione sola.

E' in votazione l'emendamento che recita: La lettera b) è sostituita dalla dizione: "garanzia della Regione". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: con 6 voti favorevoli, 30 contrari e 5 astenuti, l'emendamento è respinto.

PANZA (P.C.I.): Prego di rifare la votazione.

PRESIDENTE: Rifacciamo la votazione: con 9 voti favorevoli, 28 contrari e 3 astenuti, l'emendamento è respinto.

Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Questa volta la verifica è stata praticamente clamorosa perchè un intero gruppo, il secondo in ordine di grandezza di quest'aula, ha cambiato parere da una votazione all'altra.

Allora mi pare che la funzione della verifica del voto venga in discussione, cioè un conto è verificare perchè non si è contato bene, un altro conto i pare sia quello di fare due votazioni. Per cui vorrei chiederle formalmente se lei considera questa seconda votazione una nuova votazione o la verifica della precedente.

PRESIDENTE: Non ci possono essere due votazioni. Qualcuno ha chiesto la verifica dicendo "è sbagliato". Il regolamento dice che immediatamente alla pronuncia dell'esito della votazione, se questa viene contestata si rifà, quindi non si è trattato di due votazioni sullo stesso argomento, si è trattato della verifica dei conti. Tanto è vero che l'osservazione è stata fatta perchè si diceva "sono pochi 6" e di fatto sono risultati 9, perchè probabilmente l'occhio non è stato sufficientemente attento. Cons. Langer, il resto non mi riguarda perchè se all'unica votazione valida, che è la seconda, uno vota in una maniera o nell'altra questo... Non ho capito poi, quello credo sia stato un lapsus suo, il fatto che il secondo gruppo ha votato diversamente, perchè la prima votazione era: 6 sì, 30 no e 5 astenuti, almeno io ho dichiarato così...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Abbiamo visto ancora qualcuno che alzava la mano, per esempio, per dire no magari quando voleva dire sì e si è sbagliato, su questo non credo che ci possano essere contestazioni.

Emendamento Oberhauser, che recita:

Al secondo comma dell'art. 14 le parole "mentre è esclusa la contribuzione volontaria" sono sostituite dai seguenti nuovi commi:

"E' consentita la contribuzione volontaria da parte dei Sindaci che non abbiano concluso l'intera legislatura e per il solo periodo mancante per il completamento di tale legislatura.

E' esclusa ogni altra forma di contribuzione volontaria".

Cons. Erschbaumer, lei ha avuto il testo scritto di questo emendamento? Sì, molto bene.

Cons. Oberhauser, vuole illustrare? Prego.

OBERHAUSER (S.V.P.): Die freiwillige Weiterzahlung ist möglich gemacht worden, aber nur begrenzt natürlich, und zwar kommt uns vor, daß es richtig ist, daß ein Bürgermeister, der beispielsweise drei Jahre eingezahlt hat und durch irgendeinen Grund, sei es daß er abgewählt wird usw., die Periode nicht mehr fertig machen kann, diese begonnene Periode freiwillig weiterzahlen kann. Er kann also immer nur die begonnene Periode freiwillig zu Ende zahlen, nicht aber über die begonnene Periode hinaus. Sollte er die zweite Periode begonnen haben, kann er die zweite, die dritte oder vierte fertig zahlen; jedenfalls immer nur die begonnene Periode, nicht aber daß er vielleicht alle vier Perioden freiwillig weiterzahlt. Durch diesen Abänderungsantrag wird nur möglich gemacht, daß er jeweils die begonnene Periode in freiwilliger Weiterzahlung fertig machen kann.

(E' stata data la possibilità della prosecuzione volontaria, ma naturalmente entro certi limiti, in quanto a noi sembra giusto che un sindaco, il quale ad esempio ha versato i contributi per tre

anni, non porta a termine il suo mandato e ciò per qualsiasi motivo, ivi compreso quello della sostituzione ecc., possa proseguire con il pagamento volontario fino a conclusione del periodo amministrativo in atto. E' quindi possibile portare a termine con la prosecuzione volontaria il periodo iniziato, ma non proseguire con i versamenti oltre tale termine.

Se l'interessato dovesse avere iniziato il secondo periodo, egli potrà completare il secondo, terzo e quarto periodo; comunque sempre soltanto la legislatura iniziata e non potrà ovviamente completare tutti i quattro periodi. Questo emendamento, ripeto, offre la possibilità a completare contributivamente soltanto il periodo amministrativo iniziato.)

PRESIDENTE: Prego, cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Früher hat es einmal geheißen, es genügt, einen Tag Minister zu sein, um Anrecht auf eine Ministerpension zu haben. Ich möchte jetzt wissen, wie man in Ihren Augen und in den Augen des Regionalausschusses diesen neuen Absatz interpretieren soll, nämlich es gibt die Möglichkeit, wie Sie es jetzt erläutert haben, Herr Kollege Oberhauser, daß ein Bürgermeister seine Amtszeit zwar beginnt, sagen wir im ersten Teil der Legislaturperiode, aber dann beispielsweise zurücktritt oder abgewählt wird und daß er dann weiterzahlen kann. In diesem Fall ist Ihr Antrag eindeutig interpretierbar. Es ist aber auch möglich, daß er in der zweiten Hälfte der Amtszeit etwa erst gewählt wird. Soll er dann den ihm fehlenden ersten Teil der Amtsperiode nachzahlen können? Ferner, wenn einer nur eine kurze Zeit als Bürgermeister amtiert hat, sagen wir auch nur ein Jahr, ein halbes Jahr — es kann verschiedene

Gründe geben und es hat ja auch solche Fälle gegeben —, soll er dann den Rest einer vollen Amtsperiode einfach daraufzahlen können oder nicht? Heißt das also in Ihrer Intention — und ich möchte wissen, was der Regionalausschuß dazu zu sagen hat —, daß ein Bürgermeister, der im Lauf einer Legislaturperiode für einige Zeit im Amt war, ganz gleich wann, daß der dann damit das Recht zur freiwilligen Beitragszahlung bekommt, um zumindest für eine volle Amtszeit aufzuholen oder gilt diese Norm nur für Bürgermeister, die (wie immer auch) im ersten Teil der Amtszeit im Amt waren? Oder müßte man nicht überhaupt, um die ganze Problematik zu klären, zum Beispiel vorsehen, daß ein Bürgermeister, sagen wir, mindestens die Hälfte einer Amtszeit abgeleistet haben muß, um überhaupt zur freiwilligen Beitragszahlung zugelassen zu werden?

(In tempi passati si diceva che era sufficiente ricoprire la carica di Ministro per un giorno, per aver diritto alla pensione relativa. Desidererei sapere come devesi interpretare ai Suoi occhi ed agli occhi della Giunta questo nuovo comma, essendo data, secondo il Suo chiarimento, collega Oberhauser, la possibilità della prosecuzione volontaria per un sindaco che inizia sì la prima parte della propria attività amministrativa, ma che finisce per dimettersi od essere sostituito anzitempo. In questo caso la Sua proposta è di chiara ed inequivocabile interpretazione. Vi è data pure la possibilità che egli venga eletto nella seconda parte della legislatura. Ha egli quindi il diritto di versare i contributi per la parte mancante? Inoltre, se egli è stato sindaco per poco tempo, diciamo per un anno, sei mesi, — i motivi possono essere molteplici e casi simili si sono verificati — è possibile che egli versi i

i contributi relativi all'intera legislatura? Tanto è quindi nella sua intenzione — desidero conoscere a tal proposito il pensiero della Giunta regionale — che un sindaco, il quale nel corso della legislatura ricopre soltanto temporaneamente e non importa quando tale ufficio, abbia il diritto alla prosecuzione volontaria per recuperare almeno l'intera legislatura, o tale norma vale soltanto per i sindaci, che ricoprono tale carica (le circostanze non importano) nella prima parte della legislatura? Oppure, per chiarire l'intera problematica non sarebbe il caso di prevedere che un sindaco dovrebbe, ad esempio, aver ricoperto la carica almeno per la metà del periodo amministrativo, per essere ammesso alla prosecuzione volontaria?)

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Mi permetterei di precisare che l'emendamento per l'intelligenza completa dovrebbe essere stato scritto così: nel secondo comma le parole "mentre è esclusa la contribuzione volontaria" sono soppresse e vengono aggiunti i seguenti due nuovi commi. Questo per una migliore intelligenza dell'emendamento.

Altri sull'emendamento? Io ho paura che torneremo alla questione perchè le precisazioni che verranno date probabilmente daranno luogo a qualche ulteriore intervento e qui non so come fare. Cons. Tonelli, prego.

TONELLI (D.P.): Sono d'accordo con le cose che diceva Langer. Appunto in un piccolo comune, si può fare un esempio, i 15 o i 20 consiglieri si mettono d'accordo e a rotazione fanno i sindaci un mese a testa, dopo di che hanno diritto a pagare la contribuzione volontaria, quindi facciamo l'esempio di 15 consiglieri che con circa 32 mila lire al mese di contribuzione per i

5 anni si assicurano una pensione. Mi pare che da questo punto di vista, se è questa l'interpretazione, e se non è questa va spiegato e quindi va cambiato l'emendamento, sia inaccettabile.

PRESIDENTE: Prego, assessore Ongari.

ONGARI (assessore enti locali - D.C.): Le spiegazioni devono essere date dal presentatore dell'emendamento, non vedo cosa possa dire la Giunta. Io posso dire solo che questo emendamento è stato chiesto in commissione dai commissari, cioè il problema è stato sollevato lì. Lì è stato detto: ci par giusto che, come i consiglieri regionali completano la legislatura, anche i sindaci, se a un certo punto non fanno una legislatura completa, lo possono fare. E si è cercato il meccanismo per questo completamento. Questa è stata la richiesta fatta in sede di commissione e credo che la possa confermare chi questo problema ha sollevato in commissione.

PRESIDENTE: Cons. Tomazzoni, prego.

TOMAZZONI (P.S.I.): Capisco quanto han già detto i colleghi che sono intervenuti prima, ma credo che quanto meno si dovrebbe stabilire un minimo di durata della carica, altrimenti uno può stare anche un mese solo nella carica, magari l'ultimo mese o magari in mezzo, ci sono situazioni che cambiano continuamente, quindi l'articolo diventa anche ingiusto nei confronti di chi magari comincia il suo mandato a metà e poi lo interrompe ancora prima della fine della legislatura o chi lo comincia a metà e va fino alla fine. Ci sono cioè situazioni diversificate che l'emendamento non tiene in considerazione e allora direi che si dovrebbe stabilire un minimo di

durata della carica per poter completare con la contribuzione volontaria; potrebbe essere quattro anni, tre anni e mezzo, qualche cosa del genere perchè ci sia questa possibilità di completare e senza riferirsi soltanto al primo periodo.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Mitolo. Mi consente, cons. Mitolo?

Mi pareva di dover dare un suggerimento tecnico nel senso di sostituire quel termine "concluso" con "esercitata la carica per l'intera legislatura", sarebbe molto più chiaro. Prego, cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Mi ero permesso in commissione di sollevare anch'io il problema e avevo proprio fatto il paragone con la nostra situazione, allora però il presentatore della legge si è fatto carico di presentare l'emendamento, che nello spirito io approvo. Però è evidente che bisogna stabilire almeno un minimo di permanenza nella carica e io mi permetterei, oltre al suggerimento del Presidente per quanto attiene la formulazione di ordine generale, di aggiungere alla fine "per il solo periodo mancante per il completamento di tale legislatura purchè sia rimasto in carica almeno due anni".

PRESIDENTE: Cons. Erschbaumer, prego.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Unsere Vorschläge und Wortmeldungen haben sicherlich nur dann einen Sinn, wenn auch die Mehrheit der Meinung ist, daß sie sinnvoll sind. Ich richte daher in diesem Zusammenhang einen Vorschlag an den Einbringer bzw. Erstunterzeichner, den Abgeordneten Oberhauser: Einmal möchte ich sagen, daß es mir nicht richtig erscheint, daß man einen Bürgermeister mit einem Regionalrats-

abgeordneten gleichstellt, weil der Regionalratsabgeordnete ja full time da zu sein hat und der Bürgermeister ja nicht. Also hier kann man keine volle Gleichstellung herstellen. Zweitens würde ich sagen: Man müßte hier hinzufügen, daß ein Bürgermeister mindestens drei Jahre in derselben Legislaturperiode, nicht zusammengezählt, Bürgermeister gewesen sein muß. Wenn er zwei Jahre in einer Legislaturperiode Bürgermeister war und ein Jahr in der nächsten Legislaturperiode, dann sollte dies nicht zählen, damit diese Gefahren, die bereits von meinem Vorredner genannt wurden, abgewehrt werden können. Ich glaube, wenn man die drei Jahre einfügt, besteht nicht mehr die Gefahr, daß mehrere Gemeinderäte in einer Legislaturperiode erreichen würden, daß sie in diesen Genuß kommen könnten. Dann wäre auch nicht der Druck gegen den bestehenden Bürgermeister vielleicht wegen parteiinterner Zwistigkeiten, daß man diesen aussticht, damit ein anderer wieder drankommt und eben auch pensionsberechtigt wird. Auch das muß man bedenken und berücksichtigen, daß man einen Schutz für den Bürgermeister vorsieht, indem man die drei Jahre festsetzt, so daß der betreffende Bürgermeister zwar gesichert ist, aber den anderen nicht aussticht, indem er sagt: Mir reichen auch schon ein oder zwei Jahre.

Herr Regionalrat Oberhauser, überlegen Sie sich, diese Klausel zwischen erster und letzter Zeile einzufügen, daß die Mindestzeit drei Jahre innerhalb derselben Legislaturperiode sein muß!

(Le nostre proposte nonché interventi hanno senso certamente soltanto se anche la maggioranza è dell'opinione che il loro contenuto è significativo. A tal proposito sottopongo al presentatore, vale a dire al primo firmatario, al

Consigliere Oberhauser, una proposta: innanzitutto vorrei dire che non mi sembra giusto equiparare un sindaco ad un Consigliere regionale, in quanto quest'ultimo, a differenza del sindaco, è impegnato a tempo pieno, per cui non è possibile operare una piena equiparazione. In secondo luogo ritengo che si dovrebbe inserire nella norma un dispositivo che chiarisca come il sindaco debba aver compiuto tre anni in un'unica legislatura e non tre anni in diversi periodi amministrativi. Se ad esempio l'interessato ha compiuto due anni in una legislatura ed un anno nella successiva, questi tre anni complessivi non possono essere conteggiati, onde prevenire quei rischi già esposti dall'oratore che mi ha preceduto. Prevedendo pertanto questi tre anni non vi è il rischio, che diversi consiglieri comunali possano godere di questo beneficio in un periodo amministrativo. Non verrebbe così a verificarsi eventuali pressioni sul sindaco in carica forse per discordie interne di partito, costringendolo a dimettersi, per permettere ad un altro di raggiungere il diritto del pensionamento. Anche queste evenienze vanno tenute in considerazione, per offrire al sindaco in certo qual modo una tutela, prevedendo, ripeto, i tre anni, per cui il sindaco interessato non rischia di essere scalzato da un altro, al quale servirebbe soltanto uno o due anni per acquisire il diritto al trattamento di quiescenza.

Consigliere Oberhauser, consideri questa clausola che andrebbe inserita fra il primo e l'ultimo rigo, cioè che il periodo minimo di tre anni deve essere compiuto nell'ambito di un'unica legislatura!

PRESIDENTE: Mi pare che c'è una proposta di emendamento fatta oralmente, ma mi pare che c'è la presentazione di un emendamento scritto.

Lo aspettiamo così apriamo la discussione sull'emendamento, non so se sarà uguale.

Chiedo scusa, l'emendamento che in parte raccoglie la proposta che faceva sia il cons. Mitolo che il cons. Erschbaumer è questo: il secondo comma dell'art. 14 sostituirlo con: "E' consentita la contribuzione volontaria da parte dei sindaci che siano rimasti in carica almeno tre anni nella stessa legislatura per il solo periodo mancante per il completamento di tale legislatura. E' esclusa ogni altra forma di contribuzione volontaria". Adesso qui, salvo sistemare il testo che mi pare un po' sovrapposto, il concetto mi pare che sia questo: consentiamo al sindaco che ha fatto almeno tre anni in una legislatura, mi pare di capire che è in una sola legislatura, di completare i versamenti fino al raggiungimento del quinto anno di contributi, chiamiamoli così. Cons. Tomazzoni, è corretta l'interpretazione? Ecco, se fosse così mi permetterei di suggerire una dizione diversa che magari scriviamo intanto che loro discutono. L'unica diversità mi pare rispetto alla proposta Mitolo e Erschbaumer è questa: che qui si concentra la durata in carica in una legislatura, quindi non per esempio a cavallo un anno e mezzo di una legislatura e un anno e mezzo della successiva, se ho capito bene; la seconda variante è dei tre anni rispetto ai due che proponeva il cons. Mitolo, invece in campana con la quantificazione fatta dal collega Erschbaumer. Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Credo che si debba migliorare formalmente il testo, usare invece che "legislatura" la durata del "mandato" e dire: è consentita la contribuzione volontaria da parte dei sindaci per il solo periodo mancante

per il completamento della legislatura ai sindaci che abbiano mantenuto il mandato o che abbiano espletato il loro mandato per almeno tre anni e per il solo periodo per il completamento di tale legislatura.

Io dico tre anni perchè supera la metà della legislatura, altrimenti magari si cercano le forme per fare eleggere due sindaci solo per dare loro la pensione, se si dice tre anni si supera la metà e si è certi che uno solo in quella legislatura riesce ad avere l'assegno vitalizio. Così anche per la storia dello scavalco, io non sono d'accordo che si possano abbinare più periodi perchè allora nasce questo stesso inconveniente che dicevo prima, è meglio che sia in una sola legislatura.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Posso permettermi di leggere un testo che potrebbe essere anche un po' più chiaro? Io direi: "Il sindaco che abbia espletato il mandato per almeno tot anni, può versare il contributo di cui alla lettera a) del primo comma fino a raggiungere i 5 anni di contribuzione", che mi pare sia questo. La diversità rispetto alla sua ipotesi è che questa formula tenderebbe a non distinguere lo scavalco. A me pare, ma questo è merito e non potrei intervenire, che il fatto che sia un po' prima o un po' dopo la scadenza della legislatura.... In questo caso la sua formula sarebbe: per almeno tot anni in una legislatura può ecc. ecc.

Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Va bene se si aggiunge nella stessa legislatura, cioè che non ci sia lo scavalco perchè se c'è lo scavalco non si evita quell'inconveniente che dicevo prima, che si può mettere insieme due legislature in dieci anni e far avere la pensione a tre o quattro sindaci invece

che a due in due legislature. Proprio per impedire queste possibilità di giochi sugli scavalchi io sarei dell'idea, almeno nel mio emendamento, che si metta tre anni e nello stesso mandato, nella stessa amministrazione.

PRESIDENTE: Allora questa è la formula corretta solo tecnicamente da Tomazzoni: "Il sindaco che abbia espletato il mandato per almeno tre anni nella stessa legislatura può versare i contributi di cui ecc. ecc. fino a raggiungere i 5 anni di contribuzione".

Tenderei comunque a lasciare il termine legislatura perchè il termine amministrazione dice di meno, il mandato non è riferito al quinquennio ed è questo che si vuol dire qui; quindi, anche se non è correttissimo, è il termine più chiaro.

Prego, cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Dal punto di vista sostanziale effettivamente si può trovare una formulazione che parli non di legislatura, ma di periodo di durata del consiglio comunale, forse può aiutare in questa direzione. Comunque che sia chiara la interpretazione.

Però nel merito sollevo questo: vi è un sindaco che può fare per due o per i primi tre anni il sindaco e completare, e un altro sindaco che ha i medesimi oneri e onori che fa questa funzione nella seconda parte di quel periodo e gli è impedito di proseguire. Questa è la terminologia o il risultato, cioè per assurdo noi possiamo avere un sindaco che copre i secondi due anni di un periodo e il primo anno e mezzo di un altro, ha tre anni come quello che invece lo fa nel medesimo arco di tempo e non ottiene nulla. Sollevo una problematicità che può scaturire per tutti coloro che fanno egualmente i sin-

daci, che però lo fanno in periodi diversi a cavallo di un rinnovamento o l'altro del consiglio comunale e potrebbero sorgere incongruenze o contraddizioni. Ecco, questo è ciò che intendo dire, mi pare che tra noi, se è vero che qualcuno ha usato il riferimento all'indennità, non ci sia questa questione. Stiamo attenti a non cadere in una sorta di, se non proprio di contestazione, di conflittualità derivante dal fatto che c'è una specie di sindaco di prima stagione e di sindaco di seconda stagione.

PRESIDENTE: Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): In parte mi ha convinto il collega, ma solo a questa condizione, che allora non ci sia soluzione di continuità tra l'una e l'altra legislatura, non con interruzione. Se si trova la formula di inserire senza soluzione di continuità, io sono d'accordo.

PRESIDENTE: Si potrebbe, cons. Tomazzoni, credo quasi semplicisticamente dire: "Il sindaco che abbia espletato il mandato per almeno tre anni consecutivi", sempre per tradurre la sua idea, "può versare il contributo di cui alla lettera a) per fruire del minimo", ecc.

Mi pare che sia abbastanza corretto.

Prego, cons. Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Io credo che su queste formulazioni improvvisate in aula si possa correre qualche rischio, perchè la tematica di per sé ardua pone problemi giuridici e anche di opportunità, come li ha esposti D'Ambrosio.

Faccio una proposta al Presidente non molto direttamente regolamentare, chiedo se si possa in certo modo sospendere la discussione di questo articolo semmai proseguendo con gli altri,

per cercare di definire una formulazione attendibile, perchè credo che l'improvvisare in queste cose ponga delle conseguenze rischiose. Quindi su queste cose bisogna un po' riflettere, ma penso non qui in questo istante. Se potessimo andare avanti con gli altri articoli potremmo nel frattempo cercare di agguistare un qualche testo.

PRESIDENTE: Cons. Grigolli, sarebbe una novità procedurale abbastanza interessante. Non vorrei peraltro peccare di presunzione, ma il testo che ho redatto non mi pare che possa dar luogo, se la volontà legislativa è questa, non mi pare che possa dar luogo ad inconvenienti. In ogni caso se il Consiglio è d'accordo accettiamo anche la proposta del cons. Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Mi riferivo alle perplessità espresse da D'Ambrosio e poi riprese da Tomazzoni. Se va in votazione l'emendamento Tomazzoni per me sta bene, ma avevo raccolto preoccupazioni fra il banco di sopra e il banco di sotto.

PRESIDENTE: Io credo però, cons. Grigolli, che quando diciamo "per almeno tre anni consecutivi" abbiamo risolto, perchè? Perchè c'è consecutività anche nell'ipotesi di un sindaco rieleto, nel senso che fino al secondo prima era lui e il secondo dopo la votazione torna ad essere lui, nel senso di garantire la continuità dei tre anni. Comunque, se loro ritengono possiamo benissimo sospendere, però naturalmente mentre discutiamo gli altri articoli qualcuno ci ripensa e poi fra un momento ci porta l'emendamento. Non è molto elegante, ma se l'aula è d'accordo si può fare. Naturalmente in questa ipotesi sospendiamo anche la discussione sull'emendamento originario di Oberhauser. Procediamo così? Però

chi si prende cura di fare quella verifica per la quale diciamo di sospendere? Io lascio alla iniziativa degli interessati. Allora restiamo d'intesa così: teniamo sospeso per i minuti necessari a rielaborare un testo che sia migliore di quello che ho suggerito io e procediamo con gli altri articoli.

A me pare che sull'art. 14 altri emendamenti non ci siano.

Art. 15

Garanzia dei Comuni

In caso di insufficienza degli introiti di cui alla lettera a) del precedente articolo, i Comuni consorziati devono versare al consorzio somme dell'importo pari al disavanzo annuale. Il disavanzo è diviso fra tutti i Comuni in corrispondenza della popolazione residente in base all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Chi intende parlare sull'art. 15? Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Il mio intervento....

PRESIDENTE: Chiedo scusa, cons. Tonelli, c'è un emendamento e devo leggerlo prima.

Emendamento a firma Fedel e Avancini, è ritirato? Va bene.

Il cons. Panza invece ha presentato un emendamento:

Sostituire l'art. 15 con il seguente: "In caso di insufficienza degli introiti di cui alla lettera a) del precedente articolo la Regione verserà ai Consorzi somme pari al disavanzo annuale registrato da ciascun Consorzio a consuntivo".

Per un certo verso, almeno nella logica, do-

vrebbe decadere anche questo; chiedo, cons. Panza, perchè non voglio interferire un po' troppo. Ho chiesto appunto perchè il dubbio può sorgere nel senso che comunque potrebbe essere la copertura a carico del comune, sarebbe un contrasto in effetti con la discussione di prima, ma comunque non formalizziamoci troppo su questo. Lei vuole che venga discusso? Lo ritira. Allora l'emendamento Panza ed altri è ritirato.

Non ci sono emendamenti perchè sono stati ritirati, la parola al cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Questo testo dell'art. 15 fila con questa legge, ma non filerà più dopo che verrà votato, se verrà votato, l'emendamento che la Giunta ha annunciato di presentare all'art. 18. Perchè si dirà una cosa all'art. 15 e se ne dirà una diversa all'art. 18. Allora io credo, almeno da un punto di vista formale, che dovete trovare il modo di riestendere l'art. 15, che a questo punto ho l'impressione sia inutile tra l'altro. Se la maggioranza di quest'aula voterà quell'emendamento annunciato all'art. 18, l'art. 15 non serve a niente.

PRESIDENTE: Chi intende parlare sull'art. 15? Risulta vero che la Giunta ha presentato un emendamento all'art. 18, la Giunta vuol parlare? Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Deve restare l'art. 15 come garanzia dei comuni, che rimane in quanto è per quell'importo corrispondente al 50 per cento in caso di insufficienza degli introiti di quella lettera a). La Giunta interviene, abbiamo detto prima, è autorizzata a concedere sovvenzioni e non garanzie a ciascuno consorzio nei limiti massimi del 50 per

cento del disavanzo stesso. Quindi i comuni fanno la loro parte, qui non si dice che sarà il 50, ma certamente chiederanno il 50 alla Regione dopo, ma loro devono far fronte ai loro impegni.

PRESIDENTE: Vuol intervenire, cons. Tonelli? Prego.

TONELLI (D.P.): Non c'è possibilità di interpretazione diversa; quando si dice: "devono versare al consorzio somme dell'importo pari al disavanzo annuale", vuol dire che con l'art. 18 noi arriveremo al 150 per cento per essere chiari, perchè quando s'è detto "devono versare somme pari al disavanzo" non c'è dubbio, non c'è interpretazione diversa. Ora dovete adattare l'art. 15 al futuro art. 18, altrimenti le due cose non potranno essere interpretate in modo diverso da come sono scritte, è perentorio il "devono".

PRESIDENTE: Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Possiamo aggiungere "in caso di insufficienza degli introiti di cui alla lettera a) e c)", se vogliamo aggiungere questo, perchè la lettera c) dice "altri introiti", per il resto i comuni "devono" per quanto riguarda il loro 50 per cento.

PRESIDENTE: Potremmo anche fare un emendamento, visto che non abbiamo votato al 14, potremmo dire che il fondo è costituito anche dal versamento di cui all'art. 18. Comunque, Presidente, vuol presentare un emendamento nel senso che lei diceva prima? Allora l'emendamento presentato dal Presidente, Paozzani e Molignoni dice: al terzo comma dopo la lettera a) aggiungere le parole "e c)" alla terza riga. Allora il testo diventerebbe: "In caso di

insufficienza degli introiti di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo i comuni ecc. ecc.".

Tenderei però a dire che nella dotazione bisogna inserire anche l'art. 18, altrimenti non si capisce. Allora discutiamo questo emendamento che recita: alla terza riga dell'art. 15, dopo la lettera a) aggiungere le parole "e c)".

Chi vuol intervenire sull'emendamento? Nessuno. E' in votazione l'emendamento che ho letto: è approvato con 31 voti favorevoli e 13 astenuti.

Tecnicamente allora correggiamo "di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo".

E' in votazione l'art. 15, così emendato: è approvato con 28 voti favorevoli e 14 astenuti.

Titolo IV

NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16

Rinvio all'ordinamento dei Comuni

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modifiche.

Lo metto in votazione: è approvato con 29 voti favorevoli e 13 astenuti.

Art. 17

Norma transitoria

I Sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge o durante il periodo di legislatura scaduto il 17 novembre 1974, e che abbiano ricoperto la carica per almeno due legislature, possono riscattare i precedenti anni di esercizio del mandato, versando al fondo

contributi del dieci per cento per gli anni arretrati, prendendo come base l'indennità di carica minima spettante prevista all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modifiche, concernente norme sull'indennità di carica agli amministratori comunali.

La domanda di riscatto di cui al precedente comma deve essere presentata al consorzio entro tre mesi dalla data di costituzione del consorzio provinciale di cui all'articolo 7 della presente legge.

Il contributo di riscatto deve essere versato al consorzio in unica soluzione; la giunta esecutiva può autorizzare il pagamento in non più di cinque rate annuali limitatamente a comprovate condizioni disagiate del presentatore della domanda di riscatto.

Sull'art. 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

a firma Langer, Boato, Tonelli, Erschbaumer: sopprimere nell'art. 17, primo comma, le parole "o durante il periodo di legislatura scaduto il 17 novembre 1974".

Poi, se ho capito bene, altri emendamenti da Oberhauser, Zingerle, Bertolini, i quali però sono stati ritirati e sostituiti da uno unico, il quale dice: Al primo comma le parole "o durante il periodo di legislatura scaduto il 17 novembre 1974" sono sostituite dalle parole "o durante le legislature scadute nel periodo dopo il 1. gennaio 1974".

Al primo comma le "due legislature" sono sostituite con le parole "una legislatura o per un periodo di almeno 4 anni". Gli altri decadono perchè questo assorbe quelli che erano stati presentati prima.

E' in discussione l'emendamento Langer, che recita: sopprimere nell'art. 17, primo comma, le parole "o durante il periodo di legislatura

scaduto il 17 novembre 1974''.

Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Non so se si dice sull'ordine dei lavori o sull'andamento dei nostri lavori. Io non so se c'è una legge che lo preveda, ma comunque io lo chiedo lo stesso perchè mi pare una cosa giusta, chiedo che come ha fatto, mi pare, l'ex sindaco cons. Tartarotti escano dall'aula i consiglieri regionali che sono interessati dalla discussione di questo articolo, a me risulta che ce ne siano almeno tre, ma io penso che ce ne siano degli altri. Chi sa di essere interessato in qualche modo direi che, discutendo noi una questione che lo riguarda direttamente, è interesse privato in qualche modo, mi sembra giusto che esca dall'aula. Cioè chi era sindaco nel periodo interessato dall'art. 17. E', secondo me, una discussione che riguarda un interesse privato. A me risulta che il cons. Oberhauser, Balzarini e Durnwalder sono interessati a questo articolo, oltre al cons. Tartarotti, che però è già uscito e credo proprio per questa motivazione, e chiedo che lo facciano anche questi consiglieri oltre ad altri che io non ho nominato, ma che sono interessati a questo articolo.

PRESIDENTE: Cons. Tonelli, lei può fare questo tipo di invito e nessuno può negare il diritto di chiedere, però non credo che noi possiamo deliberare o formalizzare una cosa di questo genere. Le ricordo che siamo in sede legislativa e non amministrativa; la regola dell'assentarsi, del non partecipare alle deliberazioni concernenti interessi propri è tipica e specifica dell'atto amministrativo, ma per l'atto legislativo, cioè come stiamo facendo, sarebbe una novità in termini assoluti e contraria alla logica della funzione legislativa. Quando si è legislatori non

si è nessuno da questo punto di vista.

Prego, cons. Langer, per l'illustrazione dell'emendamento.

LANGER (N.S.-N.L.): Io illustro brevemente l'emendamento presentato insieme ai colleghi Boato, Tonelli e Erschbaumer, come mi pare sia stato anche detto nella discussione generale credo proprio da Erschbaumer, cioè per i sindaci che hanno iniziato il loro mandato nel periodo scaduto il 17 novembre. Mi pare che ci sia un emendamento presentato da qualcuno che vuole modificare la data, non ho capito per recuperare quante legislature, ho capito che con questa legge si vuole recuperare sostanzialmente una legislatura, mentre adesso si vorrebbero, se ho capito bene, recuperare addirittura due legislature; cioè quando la legge è stata presentata nel testo, che abbiamo qui davanti, si voleva sostanzialmente salvare la legislatura in corso e la legislatura precedente, adesso addirittura forse, se ho capito bene, si vorrebbero salvare la legislatura in corso e due legislature precedenti. Cioè non solo c'è da sottolineare l'indubbia differenza di stile tra chi ha pensato di uscire essendo personalmente interessato e chi invece ha pensato di presidiare l'andamento di questa discussione, ma finora sapevamo che con questa legge si andavano a pensionare circa 200 democristiani e 100 della S.V.P., a occhio e croce, invece adesso probabilmente si aggiungono diverse decine di persone di cui non sapevamo, diverse decine che io non riesco neanche a quantificare, tanto che mi viene il dubbio che i 100 milioni stanziati nell'art. 18 non basteranno, anzi sarà probabilmente questa un'iscrizione fittizia in bilancio che probabilmente poi si dilata a dismisura. Quindi mi pare chiaro che noi vogliamo col nostro emendamento limitare la por-

tata della legge all'inizio di questa legislatura attualmente in corso, cioè quella iniziata con l'elezione dell'8 giugno, perchè tutti gli altri sindaci precedenti hanno iniziato il loro mandato comunque sapendo di non poter contare su una pensione, su un vitalizio o su qualche altro trattamento di quiescenza connesso al loro mandato e ci sembrerebbe abbastanza indecente andare indietro e se si va indietro di due legislature non si capisce perchè si debba andare indietro di 5 legislature. Cioè perchè quelli dal '74 in poi e non quelli dal '48 in poi, per quelli che sono ancora vivi? Qual è la ragione che ci dice di tornare indietro di due legislature? Quindi riteniamo che l'unica soluzione corretta, pur nell'ambito della vostra logica che noi non condividiamo, sia quella di dare un vitalizio derivante dalla carica di sindaco, riteniamo che sia veramente indecoroso volerla rendere persino retroattiva.

Voglio sottolineare ancora che a questo proposito la nostra posizione, su cui qualcuno ha ritenuto di equivocare, in particolare il collega Oberhauser in una sua replica e anche parte della stampa, è questa: non riteniamo fonte di corruzione nel senso di corruzione materiale, di ruberie, il fatto che dalla carica venga una pensione, riteniamo elemento di corruzione politica il fatto che l'esercizio di una carica elettiva, al di là della giusta indennità di carica, comporti anche un trattamento di quiescenza, cosa che invece ogni cittadino deve avere in base al suo lavoro normale che fa. Per cui riteniamo giusto che in fondo anche per i sindaci il comune paghi i contributi qualora, a causa dell'esercizio del mandato, non potessero pagarli in proprio prendendo aspettative o altro, ma non che dall'esercizio della carica di sindaco derivi una pensione speciale, come da

nessun'altra carica pubblica, secondo noi, deve derivare. Quindi, innanzitutto vi invitiamo per correttezza ad accogliere questo nostro emendamento che toglie retroattività alla pensione, a spiegarci perchè ritenete che debbano essere ripescate due legislature e non 4, 5 o 6, non so quante siano. Vi invitiamo a ripulire questa legge perlomeno da uno sconcio non solo morale, ma, secondo noi, anche finanziario che inciderà direttamente sui costi di questa legge. Siccome per la legge immediatamente precedente a questa di iniziativa del PCI, sulla questione del ticket sui farmaci, è stato detto che non c'erano i soldi, il principio era nobile ma non poteva essere attuato perchè mancavano i soldi, mi sembrerebbe un po' problematico adesso che si venisse a dire questa volta che i soldi ci sono!

Das ist vom Regionalausschuß gesagt worden. Ja, vom zuständigen Assessor.

(Tanto è stato affermato dalla Giunta regionale. Sì, dall'Assessore competente)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wünscht noch jemand das Wort zum Abänderungsantrag? Abgeordneter Oberhauser hat das Wort.

Qualcuno desidera ancora intervenire in merito all'emendamento? La parola al Consigliere Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Ich möchte zuerst auf die Erklärungen eingehen, die der Kollege Langer abgegeben hat und gleichzeitig aber auch

erklären, warum dieser Abänderungsantrag von unserer Seite gekommen ist. Unser Abänderungsantrag wäre nicht eingebracht worden, wenn dieses Gesetz frühzeitig in Diskussion gekommen wäre, denn wir haben diesen Gesetzesvorschlag am 22. Mai eingereicht und dann wäre es nicht notwendig gewesen, jetzt noch eine Klärung herbeizuführen, denn wir wollten die Bürgermeister, die in der Periode, die 1974 ausgelaufen ist, noch im Dienst waren, mithin auch erfassen, und zwar deswegen erfassen, weil es jene Bürgermeister am meisten verdienen, berücksichtigt zu werden, die wirklich um Gotteslohn gearbeitet haben. Ich denke an Bürgermeister, die 20, 30 und mehr Jahre Dienst geleistet haben, ohne daß sie überhaupt irgendeine angemessene Aufwandsentschädigung bekommen hätten. Deswegen war es auch in der Kommission von allen akzeptiert worden, daß man diese Leute wenigstens mit dieser Leibrente erfassen sollte. Nachdem dieses Gesetz jetzt in Verspätung in Diskussion kommt, wäre es möglich, wenn man das Gesetz vielleicht sehr kleinlich auslegen wollte, die Bürgermeister, die in der letzten Periode im Dienst waren, auszuklammern. Es wäre also wohl absurd, daß Bürgermeister, die in der Periode, die 1974 zu Ende gegangen ist, ausgeklammert würden, so daß wir jetzt mit unserem Abänderungsantrag diese beiden Perioden mithereinnehmen, selbstverständlich zu der jetzt begonnenen. Es ist richtig, daß mit dieser Abänderung praktisch, nachdem jetzt eine neue Periode beginnt, die zwei letzten erfaßt werden. Das erscheint uns auch mehr als richtig, weil, wie gesagt, diese alten Leute — und ich denke da zum Beispiel an einen Bürgermeister Bacher von Wiesen/Pfitsch, der 32 Jahre lang dieses Amt bekleidet hat und solche gibt es mehrere — wirklich ein ganzes Leben sich aufgeopfert haben

und eine so minimale Aufwandsentschädigung bekommen haben, die geradezu beleidigend wirkt. Damals war es so, daß der Gesetzgeber für die Aufwandsentschädigung der Bürgermeister mit Gesetz einen festen Betrag festgelegt hat und durch die Inflation — das Gesetz wurde nie abgeändert — ist der Betrag einfach verschwindend klein geworden. Deswegen hat die heutige Aufwandsentschädigung wenigstens insofern eine Verbesserung von vorneherein erfahren, daß sie mit dem Sekretärsgehalt gekoppelt wurde und insofern kann es nicht mehr passieren, daß diese Aufwandsentschädigung geradezu lächerlich wird.

(Desidero innanzitutto entrare nel merito delle dichiarazioni del collega Langer e chiarire il motivo della presentazione di questo nostro emendamento. Non avremo mai presentato questa proposta di modifica se questa legge fosse stata posta in discussione in tempo utile; la proposta di legge è stata da noi presentata il 22 maggio ed allora ogni chiarimento sarebbe stato inutile, poichè volevamo includere in questo provvedimento i sindaci che avevano compiuto il loro periodo amministrativo nel 1974, ma che si trovavano ancora in carica, trattandosi di persone degne più di altre da essere tenute in considerazione, per aver loro svolto il lavoro effettivamente per la gloria di Dio. Penso ai sindaci che hanno retto un Comune per 20, 30 e più anni senza aver percepito un'adeguata indennità di carica e per questo motivo la commissione ha accettato all'unisono di includere queste persone almeno nel provvedimento concernente l'assegno vitalizio in parola. Siccome questa legge viene discussa in ritardo sarebbe possibile tralasciare i sindaci dell'ultima legislatura, se si vuole interpretare la legge in modo meticoloso. Sarebbe assurdo tralasciare i sindaci del periodo amministrativo con-

clusosi nel 1974, per cui nel nostro emendamento includiamo queste due legislature e naturalmente anche l'attuale, iniziata da poco. E' giusto considerare praticamente i due ultimi periodi amministrativi, dato che ci troviamo nel momento in cui inizia un nuovo periodo. Simile provvedimento mi appare più che giusto poichè, ripeto, queste persone anziane — penso ad esempio al sindaco Bacher di Prati di Vizze che è rimasto in carica per 32 anni e casi simili ve ne sono diversi — hanno sacrificato tutta la loro vita, percependo un'indennità di carica minima che suona offesa. In passato il legislatore aveva stabilito un'indennità di carica a favore dei sindaci mediante una norma di legge ben precisa e la inflazione — la legge non è stata mai modificata — ha eroso il rispettivo importo fino al punto da poterlo considerare inesistente. Per questo motivo l'indennità in parola ha subito oggi almeno un miglioramento, nel senso che è stata ancorata allo stipendio del segretario comunale e pertanto si evita che in futuro l'indennità in parola divenga ridicola.)

PRESIDENTE: Wünscht noch jemand das Wort? Abgeordneter Langer zum zweiten Mal.

Qualcuno desidera ancora la parola? Consigliere Langer per la seconda volta.

LANGER (N.S.-N.L.): Herr Präsident! Mit der neuen Regelung, die der Präsident Paris getroffen hat, daß der Einbringer als letzter reden muß, glaube ich, ist es billig zu warten und vielleicht auch Ihrerseits zu fragen, ob noch jemand vorher sprechen will, weil ich ja sonst nicht replizieren kann. Deswegen möchte ich Sie bitten, im Sinne der

(Signor Presidente! Con la nuova regolamentazione, stabilita dal Presidente Paris, cioè che il firmatario deve intervenire per ultimo nella discussione, sarebbe bene attendere e da parte Sua anche di chiedere, se qualcuno intende ancora intervenire, non avendo io altrimenti possibilità di replica. La vorrei pertanto pregare di voler...)

PRESIDENTE: Wünscht noch jemand das Wort vor dem Einbringer des Änderungsantrages? Sonst erteile ich das Wort dem Abgeordneten Langer.

Qualcuno desidera ancora intervenire prima del presentatore dell'emendamento? Altrimenti concedo la parola al consigliere Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Oberhauser hat gezielt den Namen eines Bürgermeisters genannt, vor dem ich große Achtung und für den ich auch — wie er wahrscheinlich weiß — Sympathie habe, aber das ändert nichts daran, daß trotzdem nicht einzusehen ist, wieso die Bürgermeister, die 1968, denn darum geht es ja, ihren Amtsantritt gehabt haben oder zumindest einen ihrer Amtsantritte, warum die von diesem Gesetz jetzt begünstigt werden sollen und die Bürgermeister, die vor 1968 ihr Amt angefangen haben, warum die nicht begünstigt werden sollen. Also wenn das Prinzip der Rückwirkung einaml eingeführt wird, dann ist nicht einzusehen, wo die Grenze dafür gesetzt werden soll. Gerade das Argument des Kollegen Oberhauser, das versucht hat, meine Gründe zu entkräften, nämlich daß die Bürgermeister damals erst recht um Gotteslohn gearbeitet haben, müßte — wenschon — nach rückwärts verlängert werden, d.h. je weiter wir zurückgehen, je weiter wir uns an 1948,

nicht 1968, nähern. Denn dieses Gesetz betrifft die Bürgermeister seit 1968, dann wäre wenn schon es ehrlicher, die seit 1948 zu bedenken, aber, wie gesagt, die Bürgermeister damals haben im Bewußtsein — wie der Kollege Erschbaumer, glaube ich, unterstrichen hat — dieser Tatsache damals ihr Amt angetreten, d.h. sie haben gewußt, daß ihnen von ihrer Bürgermeisterswürde kein materieller Vorteil, sondern im Gegenteil vielfach auch Nachteile erstehen könnten und haben trotzdem ihr Amt angetreten. Und es ist eigentlich nicht einzusehen, warum diese Leute, von denen wir heute doch annehmen müssen, daß sie eine anderweitige Altersversorgung haben, so wie wir das für jeden Bürger hoffen und annehmen müssen, heute eine Sonderrente erhalten sollen. Und wenn dem nicht so wäre, dann müßte man dieser Tatsache anderswie begegnen. Das heißt: Wenn es heute Bürgermeister gäbe, die 1968 ihr Amt begonnen haben und heute ohne Altersversorgung dastehen, dann müßte man sagen: offensichtlich ist das nicht nur ein Umstand, der Bürgermeister bzw. Altbürgermeister trifft, sondern auch andere alte Menschen und dann muß man an deren Altersversorgung etwas ändern, soweit es natürlich jetzt in unsere Kompetenz fällt oder sonst müßte man anderswo intervenieren, je nachdem, wer dafür zuständig ist und nicht das dadurch umgehen, indem wir sagen: als Bürgermeister sollen sie jetzt ihre Leibrente rückwirkend bekommen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Il collega Oberhauser ha fatto il nome di un sindaco con uno scopo ben preciso, per il quale io ho grande stima e nutro pure — come egli probabilmente sa — simpatia, ma tale fatto non ha qui incidenza alcuna. Ciononostante non rie-

sco a comprendere per quale motivo i sindaci, che hanno iniziato la loro attività amministrativa nel 1968, non possano godere dei benefici dei sindaci che erano in carica prima di tale anno. Se si prevede il principio della retroattività, non vedo ragione di porre limiti. Proprio per l'argomentazione del collega Oberhauser, tendente ad indebolire i miei motivi, cioè che a suo tempo i sindaci lavoravano per la gloria di Dio, la retroattività deve essere portata il più possibile all'indietro, nel senso che quanto maggiore sarà il periodo retroattivo, tanto più ci avvicineremo al 1948 e non al 1968. Questa legge riguarda infatti i sindaci a partire da quest'ultimo anno, per cui sarebbe eventualmente più onesto considerare i sindaci dal 1948 in qua, ma come già detto, allora i primi cittadini — come ha sottolineato il collega Erschbaumer, credo — assumevano l'incarico consapevoli di tale fatto, vale a dire sapevano che la loro dignità di sindaco non significava alcun vantaggio economico, anzi sapevano che spesso ciò avrebbe potuto significare svantaggio, ma ciononostante assumevano il loro ufficio. Non vedo pertanto ragione di concedere a queste persone un vitalizio speciale, dato che dobbiamo supporre che godono di altra previdenza per la vecchiaia, come dobbiamo sperare e supporre che così sia anche per ogni altro cittadino. Se ciò invece non fosse così, simile situazione va affrontata diversamente. Ciò significa: se oggi vi fossero dei sindaci che hanno assunto la carica nel 1968 privi di qualsiasi previdenza per la vecchiaia, dovremo affermare che tale circostanza non riguarda come sembra soltanto i sindaci, ossia gli ex-sindaci, ma anche altre persone anziane, dimodochè è necessario modificare la relativa previdenza, naturalmente per quanto ne siamo competenti, oppure si deve intervenire in sede

competente, senza peraltro evitare l'ostacolo, offrendo ai sindaci un vitalizio con retroattività.)

PRESIDENTE: Wir stimmen ab über den Abänderungsantrag von den Abgeordneten Langer, Boato, Tonelli und Erschbaumer.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Langer, Boato, Tonelli e Erschbaumer.

Wer für diesen Antrag stimmt, möchte die Hand erheben. Ich erteile nicht mehr das Wort, weil bereits der Einbringer gesprochen hat. Bitte zählen. Wer ist dagegen? Stimmhaltung? Dieser Antrag ist mit 12 Ja-Stimmen, sechs Enthaltungen und 28 Gegenstimmen abgelehnt.

Chi è a favore di questa proposta è pregato di alzare la mano. Non concedo più la parola, poichè il presentatore ha già replicato. Prego contare. Chi è contrario? Astensioni? La proposta è respinta con 12 voti a favore, sei astensioni e 28 voti contrari.

(Assume la Presidenza il Presidente Paris)

PRESIDENTE: Rileggo l'emendamento Oberhauser, perchè ho fatto una correzione puramente tecnica: Al primo comma le parole "o durante il periodo di legislatura scaduto il 17 novembre 1974" sono sostituite dalle parole "o durante le legislature scadute dopo il 1. gennaio 1974.

Al primo comma le parole "due legislature" sono sostituite con le parole "una legislatura o per un periodo di almeno 4 anni". Vuole il-

lustrarlo, cons. Oberhauser? E' a firma Oberhauser, Bertolini e Zingerle.

E' aperta la discussione sull'emendamento all'art. 17, quello che ho letto or ora, a firma Oberhauser, Bertolini e Zingerle.

(Interruzione)

PRESIDENTE: L'attenzione non è sempre sufficiente. Ai signori consiglieri è stato distribuito un emendamento che recitava:

Al primo comma le parole "o durante la legislatura scaduta il 17 novembre 1974" sono sostituite dalle parole "o durante le legislature scadute nel periodo dal 17 novembre 1974 all'8 giugno 1980".

Al primo comma le parole "due legislature" sono sostituite con le parole "una legislatura".

Poi questo emendamento è stato corretto sostituendo le parole "nel periodo dal 17 novembre 1974 all'8 giugno 1980" con le parole "dopo il primo gennaio 1974".

Poi questo emendamento corretto è stato ritirato e sostituito da quello che ho già letto due volte, ma che rileggo per la terza volta.

Ecco il testo, l'unico che conta: Al primo comma le parole "o durante il periodo di legislatura scaduto il 17 novembre 1974" sono sostituite dalle parole "o durante le legislature scadute dopo il 1. gennaio 1974".

Al primo comma le "due legislature" sono sostituite dalle parole "una legislatura o per un periodo di almeno 4 anni".

E' in discussione l'emendamento letto per la terza volta. Chi chiede di parlare? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden habe. Das was

jetzt vorgelesen worden ist, sieht also nicht nur vor, daß die zwei bereits abgelaufenen Amtsperioden 1968-1974 und 1974-1980 pensionierbar werden, sondern daß es auch genügt, in dieser Zeit vier Jahre lang das Amt ausgeübt zu haben. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich also das richtig sehe, sind damit zu allem Überfluß auch noch diejenigen noch schnell mithineingerechnet worden, — und ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, daß sich der Kollege Durnwalder um die Formulierung dieses Antrages persönlich bemüht — also sind noch diejenigen mithineingerechnet worden, die vom Bürgermeistersessel den Sprung auf ein höheres Amt im Landtag und Regionalrat gemacht haben.

Ich werde jetzt in italienisch noch etwas sagen, weil ich sonst die Aufmerksamkeit des Präsidenten des Regionalausschusses nicht auf mich ziehen kann.

(Signor Presidente! Non so, se ho capito bene. Quanto testè letto prevede dunque che non solo le due legislature passate, cioè 1968-1974 e 1974-1980 sono pensionabili, ma che è sufficiente avere espletato l'ufficio per complessivi quattro anni in suddetto periodo. Ho capito bene? Se bene intendo per tutta superfluità sono stati considerati all'ultimo momento — non so se sia stato un caso che il collega Durnwalder si sia battuto per questo testo — dunque si sono considerati pure coloro, che dalla poltrona di sindaco sono passati ad incarico superiore in Consiglio provinciale o regionale.

Concluderò ora in lingua italiana, altrimenti non riesco attirare su di me l'attenzione del Presidente della Giunta regionale.)

Dirò in lingua italiana per richiamare l'attenzione del Presidente della Giunta. Se ho capito

bene con questo emendamento, sul quale ci interesserebbe conoscere anche la posizione della Giunta, non solo vengono ripescate due legislature precedenti, cioè praticamente credo dal '68 in poi o dal '69 o dal '70, io non ho presente gli anni in cui si è votato, ma mi pare che questo emendamento, che ha visto scendere in campo, almeno ho visto muoversi prima anche il collega Durnwalder personalmente, riscatta anche la pensione da sindaco di coloro che nelle elezioni regionali del '73, hanno fatto il salto al Consiglio regionale e provinciale. Sarei cioè interessato a sapere chi concretamente verrà beneficiato, cioè non i nomi, ma sapere se questi casi saranno previsti. Perchè mi ha insospettito questa attività legislativa in aula per esempio del collega Durnwalder, sarà stato un caso, ma mi è sembrato significativo questo interessamento. In ogni caso confermo il nostro voto contrario all'emendamento Oberhauser ed altri, in quanto prevede una retroattività contro la quale ci siamo testè battuti.

PRESIDENTE: Altri? Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Volevo rispondere al cons. Langer, non è la Giunta che presenta l'emendamento, è il gruppo della S.V.P., però ne abbiamo parlato prima di questo emendamento durante questa settimana. Perchè ne abbiamo parlato? Perchè, l'ha spiegato l'assessore competente, il disegno di legge è stato presentato non il 22 maggio ma il 6 di marzo ed è stato poi, non dico copiato, ma preso di sana pianta dal disegno di legge presentato l'altra legislatura dopo le elezioni del 17 novembre del '74. Se noi votiamo l'articolo così com'è, senza l'emendamento, coloro che han fatto la legislatura '74-'80 sarebbero tagliati fuori. Non è

giusto che siano tagliati fuori quelli e, dato che il disegno di legge era stato presentato e era un po' atteso anche dai sindaci della legislatura scaduta il 17 novembre '74, abbiamo ritenuto opportuno proporre un emendamento e dire che sia quelli della legislatura '69-'74 che quelli del '74-'80 e naturalmente da oggi in poi, è giusto che godano di questo diritto.

LANGER (N.S.-N.L.): (Interrompe)

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Quello dei quattro anni, credo sia giusto un collegamento come abbiamo fatto per gli altri.

PRESIDENTE: Prego, cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Ich glaube, hier sollten die Einbringer dieses Änderungsantrages bzw. auch die Urheber des Artikels 17 einmal bedenken, warum man auch in Zukunft interpretieren wird, daß man nur auf diese Zeit zurückgreift und nicht noch länger bzw. warum man nicht nur für die Zukunft diese Pensionen einführt. Ich glaube, Abgeordneter Oberhauser, man könnte hier doch vielleicht von einer Lex Oberhauser, Lex Durnwalder usw. sprechen, weil der genannte Zeitraum genau dem entspricht, in dem diese Regionalräte eben Bürgermeister waren. Da scheint mir, daß diejenigen, die von 1969 Bürgermeister waren, nicht mehr verteidigt werden, sondern nur mehr jene von 1969 bis 1974. Da muß man sich schon grundsätzlich überlegen: Warum sollte man gerade in diesem Zeitraum die Grenze setzen? Waren die vorherigen Bürgermeister Taugenichte, daß es nicht gerechtfertigt erscheint, daß auch diese eine Pension bekommen oder wie sollte man das interpretieren? Jedenfalls, wenn die-

ser Text so abgestimmt wird, gehe ich eben davon aus, daß die Einbringer hauptsächlich ihre Schäfchen selbst ins Trockene bringen wollten mit diesem Artikel.

(Credo che i presentatori di questo emendamento, come pure gli autori dell'art. 17 considerino che anche in futuro non si riuscirà a comprendere per quale motivo si è inteso introdurre fino a tale termine la retroattività e non anche per i periodi antecedenti, come non sarà comprensibile per quale motivo non si voglia introdurre queste pensioni soltanto per il futuro. Consigliere Oberhauser, credo che questo progetto di legge potrebbe essere forse denominato lex Oberhauser, lex Durnwalder ecc., poichè il periodo di cui trattasi risponde al periodo, in cui i menzionati Consiglieri regionali hanno ricoperto la carica di sindaco. Mi sembra che non si voglia difendere anche i sindaci, che hanno ricoperto tale funzione prima del 1969, ma soltanto quelli compresi dal 1969 al 1974. Ci si deve pertanto chiedere per quale motivo si vuole porre il limite a predetto periodo. I sindaci delle legislature antecedenti al 1969 erano forse degli incapaci, da non essere degni di ottenere anche loro una pensione o come dobbiamo interpretare simile decisione? Comunque se si porrà in votazione questo testo, ritengo che i presentatori intendono portare in salvo per questo articolo soprattutto le proprie pecorelle.)

PRESIDENTE: Prego, cons. Langer, per la seconda volta.

LANGER (N.L.-N.S.): Ich möchte, weil der Regionalausschuß nicht darauf eingegangen ist, eine Klärung, die ich aus der Lektüre des Textes nicht ableiten konnte. Ein Bürgermeister, der

beispielsweise 1973 sein Amt aufgegeben hat, der aber im Zeitraum, der unter diesen Art. 17 fallen sollte, im Amt war, d.h. der, sagen, wir, von 1970 bis 1973 im Amt war und der auch vorher schon im Amt war (also vor den Wahlen 1970), würde der durch dieses Gesetz begünstigt oder nicht? Konkret die Frage: Beispielsweise Altbürgermeister wie Kollege Oberhauser und ähnliche: würden die durch dieses Gesetz begünstigt oder nicht? Denn sie würden in den Zeitraum hineinreichen, 1970-1974, also in diese Amtsperiode, aber sie hätten natürlich nicht die vollen vier Jahre innerhalb dieses Zeitraums. Ich frage, ob die vorherigen Jahre in dem Fall auch konkret mit dazugerechnet werden, denn in der Formulierung heißt es ausdrücklich: "oder die mindestens vier Jahre im Amt waren"? Es ist klar, daß ein Bürgermeister, der 1970 wiedergewählt worden und etwa 1973 ausgeschieden ist, daß der die vier Jahre im ganzen trotzdem leicht zusammenbringt. Wie ist die Interpretation der Einbringer zu diesem Punkt?

(Siccome la Giunta regionale non è entrata nel merito desidero avere un chiarimento, che non riesco a dedurre dalla lettura del testo; un sindaco che ha lasciato, ad esempio, il proprio ufficio nel 1973, pur ricoprendo la carica nel periodo che dovrebbe cadere sotto questo articolo 17, vale a dire un sindaco che ha ricoperto la sua carica dal 1970 al 1973 e che era ancor prima titolare dell'ufficio del primo cittadino (dunque prima delle elezioni del 1970) verrebbe o non verrebbe beneficiato da questa legge? Pongo la domanda concretamente: Un ex-sindaco come il collega Oberhauser ed altri, potrebbero godere dei benefici di questa legge? Questi infatti cadrebbero nel periodo 1970-1974, dunque in questo periodo ammi-

nistrativo, ma non avrebbero naturalmente i quattro anni nell'ambito di questo periodo. Vorrei sapere se in questo caso gli anni precedenti vengono conteggiati concretamente, poichè dal testo risulta espressamente: "o che hanno ricoperto la carica almeno per quattro anni". E' chiaro che un sindaco rieletto nell'anno 1970 e che ha lasciato la carica nel 1973 riuscirebbe ad accumulare facilmente ciononostante i quattro anni. Quale è quindi l'interpretazione a tal proposito dei proponenti?)

PRESIDENTE: Prego, cons. Zanghellini.

ZANGHELLINI (PPTT-UE): Per il nostro gruppo sembra che questo art. 17 abbia proprio due ingiustizie di fondo. La prima è stata in qualche maniera giustificata dal collega Oberhauser ed è quella della retroattività che, anche se è appoggiata con il lavoro di determinati sindaci che hanno fatto il loro dovere, non toglie l'alternativa portata avanti dal collega Langer, di portare il tutto al '48 e fare giustizia per tutti. Ma più di tutto è per una certa filosofia che va al di là dell'indennità di carica e per la maggiore responsabilità e il maggior lavoro che da pochi anni a questa parte, specialmente con le leggi particolari, vengono caricati sulla schiena del sindaco, anche con responsabilità penali, sembra una via di compensazione quasi per procurare una pensione a questi rappresentanti responsabili comunali. Se noi partiamo da questo punto di vista per accettare ciò dobbiamo dimenticare il passato e partire con una legge non retroattiva, come dovrebbero essere tutte le leggi, anche perchè è giustificata da questa particolare filosofia e anche perchè altrimenti probabilmente il disegno di legge verrà rimandato dal Governo con segno negativo.

Ma soprattutto per una certa giustizia, almeno dal nostro modo di vedere, noi come gruppo ci asteniamo per non votare contro.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Dopo aver sentito l'intervento di alcuni colleghi, ritengo che alcune obiezioni siano abbastanza fondate. Di che cosa si tratta, in sostanza? Ho detto prima che noi con questa legge andiamo di fatto per la maggior parte dei sindaci a costituire una seconda pensione e diamo la possibilità di recuperare per chi ha fatto il sindaco, a partire dal 1970, — per la Provincia di Bolzano è stato chiarito —, guarda caso proprio dall'anno in cui si è introdotto lo statuto dei lavoratori, cioè dall'anno in cui i dipendenti privati perlomeno che chiedevano aspettativa per svolgere il mandato di sindaco avevano la prosecuzione per legge della loro precedente posizione assicurativa, mentre quelli che chiedevano l'aspettativa prima non l'avevano. Allora cosa succede? Che noi diamo in questo modo la pensione a chi, in seguito al mandato di sindaco, ha avuto una continuazione della propria posizione assicurativa e non riconosciamo la possibilità di riscattare il periodo del mandato per quelli che avevano chiesto l'aspettativa ed erano danneggiati perchè non avevano la prosecuzione della propria posizione. Quindi, mi sembra che la cosa da questo punto di vista dovrebbe essere considerata.

PRESIDENTE: Altri? Vuol replicare cons. Oberhauser? Prego.

OBERHAUSER (S.V.P.): Es ist vorgesehen, daß die Ämter, wie im Art. 12 angeführt, unentgeltlich sein müssen und es ist auch gedacht, daß

das Amt des Gemeindeverbandes in der Provinz Bozen zur Verfügung gestellt wird; darüber besteht überhaupt kein Zweifel. In der Provinz Trient haben wir keinen Gemeindeverband, wie wir ihn in der Provinz Bozen kennen. In der Provinz Trient haben wir als gleichwertiges Organ die UNCEM und da wäre eben vorgesehen, daß es auch hier die UNCEM machen würde und machen sollte. Jedenfalls was die Provinz Bozen anbelangt, ist ganz klar, daß es Ämter des Gemeindeverbandes sind und daß diese selbstverständlich unentgeltlich arbeiten und damit keine weiteren Kosten entstehen dürfen und entstehen werden. Ich bin überzeugt, daß es auch in der Provinz Trient die UNCEM sein wird, weil die Gemeinden ja der UNCEM angeschlossen sind, die in den Büroräumen der UNCEM die Arbeit abwickeln wird, so daß keine Kosten entstehen werden.

(Gli uffici di cui all'art. 12 non possono essere remunerativi e si intende inoltre mettere a disposizione l'ufficio del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano; a tal proposito non vi sono dubbi. In Provincia di Trento non esiste, come a Bolzano, il Consorzio dei Comuni, per cui l'organo equivalente è l'UNCEM e si sarebbe pertanto previsto che tali funzioni verrebbero assunte da tale unione. Comunque per quanto concerne la Provincia di Bolzano è chiaro che sono intesi gli uffici del Consorzio dei Comuni, che si assumono gratuitamente tale onere, onde evitare ulteriori costi. Sono persuaso che in Provincia di Trento sarà l'UNCEM a provvedervi, essendo i Comuni associati a questa Unione, per cui il lavoro verrà svolto dagli uffici dell'UNCEM, così da evitare ulteriori spese.)

PRESIDENTE: E' in votazione l'emendamento:

è approvato con 25 voti favorevoli, 7 contrari e 9 astensioni.

E' in votazione l'art. 17: è approvato con 26 voti favorevoli, 7 contrari e 9 astenuti.

Ritorniamo allora all'art. 14. Mi è stato presentato il testo dell'emendamento Tomazzoni, D'Ambrosio e Micheli, il quale recita: Al secondo comma dell'art. 14 sopprimere le parole "mentre è esclusa la contribuzione volontaria" ed aggiungere i seguenti commi: "Il sindaco che abbia espletato il mandato per almeno tre anni ed abbia versato i contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, può proseguire con la contribuzione volontaria fino al raggiungimento del periodo di 5 anni.

E' esclusa ogni altra forma di contribuzione volontaria".

Siccome questo è un emendamento all'emendamento, io chiedo al presentatore del primo emendamento, cioè al cons. Oberhauser, se ritira o se mantiene il suo, perchè allora diventano due emendamenti da discutere e da votare distintamente. Lei lo ritira, cons. Oberhauser? Allora recita:

Al secondo comma dell'art. 14 sopprimere le parole "mentre è esclusa la contribuzione volontaria" ed aggiungere i seguenti commi: "Il sindaco che abbia espletato il mandato per almeno tre anni ed abbia versato i contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, può proseguire con la contribuzione volontaria fino al raggiungimento del periodo di 5 anni.

E' esclusa ogni altra forma di contribuzione volontaria".

E' ritirato il primo emendamento, a firma Oberhauser ed altri, e si discute su quello presentato dai cons. Tomazzoni, D'Ambrosio e Micheli.

E' aperta la discussione sull'emendamento testè letto. Nessuno chiede di parlare. Lo metto

in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astensioni.

E' in votazione l'art. 14, così emendato: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 10 astenuti.

Art. 18

Norma finanziaria

Al fine di agevolare la costituzione e il primo funzionamento dei consorzi provinciali previsti dall'articolo 7 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire cento milioni da ripartire in parti uguali tra i due consorzi.

All'onere di lire cento milioni a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

All'art. 18 è stato presentato un emendamento, a firma Ongari, Pancheri e Molignoni, che recita:

Al primo comma dell'art. 18 è abrogato l'aggettivo "primo"; al primo comma dopo le parole "è autorizzato" e prima delle parole "lo stanziamento di" sono inserite le parole "per l'anno 1980"; tra il primo e il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

"Per la copertura dell'eventuale disavanzo annuale la Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a ciascun consorzio nei limiti massimi del cinquanta per cento del disavanzo stesso. La liquidazione delle sovvenzioni è subordinata alla presentazione di idonea documentazione e giustificazione del disavanzo e alla dimostrazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti necessari per il riassorbimento della quota non coperta da sovvenzioni e per il pareggio della gestione annuale.

A tal fine, a decorrere dall'anno 1982, con la legge di bilancio verrà determinata la quota di spesa a carico dei relativi esercizi".

L'assessore Ongari vuole illustrare? Va bene. Allora chi intende intervenire sull'emendamento? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Per dichiarare che siamo contrari a questo emendamento, come eravamo contrari ad altre analoghe proposte avanzate in precedenza da altre parti politiche, e per dichiarare anche, per non riprendere la parola poi a proposito dell'articolo, che questi 100 milioni appunto presumibilmente non basteranno.

Ma dovrò lo stesso prendere la parola sull'articolo per porre una domanda alla Giunta, la farò dopo.

PRESIDENTE: Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Questo emendamento muove nella direzione di quelli che noi avevamo presentato prima, per la verità dobbiamo dire però che non affronta nei termini esatti il problema che noi avevamo posto, in quanto solo parzialmente fino a un intervento massimo del 50 per cento, peraltro potrebbe essere anche inferiore, viene incontro alle esigenze di bilancio dei consorzi e quindi delle necessità di esborso da parte del comune. Ciò non toglie che sia un emendamento che marci in una direzione positiva, che vediamo favorevolmente, visto che l'importo completo di copertura come proponevamo noi non è passato.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Nessuno. E' in votazione: è approvato con 26 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti.

E' in votazione l'art. 18, così emendato: è approvato con 29 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti.

Dichiarazioni di voto? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Dichiarazione di voto ovviamente per annunciare il nostro voto contrario. Nel merito: abbiamo sufficientemente motivato il perchè siamo contro la pensione ai politici, pensione derivante dalla loro attività politica e forse anche da quella di sindaco, ed anche perchè vediamo in questo un provvedimento per le doppie pensioni, senza nessuna altra attenuante. E' chiaro che oggi sempre di più giustamente una persona anziana ha diritto a ben altro trattamento di quiescenza; qui si tratta di una pensione insufficiente per fungere da pensione e in pratica viene ad aggiungersi ad altro trattamento di quiescenza. Quindi siamo contrari alla doppia pensione che qui viene istituzionalizzata legandola ad una carica elettiva. Siamo contrari anche che una carica elettiva sia di per sé foriera di pensione speciale e questo l'abbiamo detto nel merito.

Nel metodo: il cons. Oberhauser prima ha definito pignola la discussione nell'aula; io la definirei più che pignola, difficoltosa, e non è probabilmente un caso che una legge di questo genere incontri nell'aula avversione e ostilità, e quindi risulta anche agli occhi della pubblica opinione come una legge non tranquilla, che passa semplicemente in autostrada. E' stata una discussione coscienziosa da parte nostra, perchè si tratta di denaro pubblico, di un'altra fetta di denaro pubblico investita per remunerare in questo caso non l'esercizio della carica, abbiamo detto che non siamo contrari all'indennità di carica, ma per dare appunto una pensione a

esponenti politici in quanto tali e per questa loro attività. Riteniamo che la stessa maggioranza abbia dato cattiva prova di sé non riuscendo ripetutamente a garantire neanche il numero legale in questa sua proposta e riteniamo oltretutto discutibile, signor Presidente dell'Assemblea, e mi rivolgo proprio a lei, riteniamo un precedente negativo e da non ripetere quello di tranquillamente mettere da parte la discussione di un articolo e intanto andare avanti con gli altri articoli. Questo può essere un procedimento da commissione, ma non un procedimento accettabile in aula.

In ultimo, alcune osservazioni politiche. Due motivi perlomeno di meraviglia politica la discussione di questa legge ce li ha forniti. Uno è che questa legge, che nella discussione è stata più volte definita una legge sostanzialmente di Giunta, sia stata proposta dalla sola S.V.P.; ci interesserebbe sapere il perchè, ci interesserebbe sapere se una parte dei partiti di Giunta era meno convinta di questa legge, e si è convinta successivamente, se viceversa una parte politica ha voluto rivendicare meriti nei confronti dei sindaci, in questo caso non solo del Sudtirolo ma anche del Trentino e in prospettiva dell'intero territorio nazionale, facendo da battistrada; vorremo sapere appunto in che modo è successa questa cosa che

PRESIDENTE: Cons. Langer, in dichiarazione di voto non si possono rivolgere domande di merito!

LANGER (N.S.-N.L.): Esprimo meraviglia su questo ed esprimo meraviglia sul fatto che altre forze politiche, che pur si collocano spesso e volentieri dalla parte della oculata amministrazione del pubblico denaro e della

pubblica moralità, su questa legge, che appunto è una legge per le doppie pensioni, arrivino soltanto a un voto di astensione. Mentre noi voteremo, come ho detto, contro.

PRESIDENTE: Prego, cons. Lunger.

LUNGER (P.D.U.): Geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich erkläre hier, daß ich gegen dieses Gesetz stimmen werde und ich werde die Gründe dafür kurz darlegen.

Unsere Partei hat sich schon während der letzten Legislaturperiode, als wir noch nicht im Regionalrat vertreten waren, gegen das damalige Gesetz ausgesprochen, das dann ja auch rückverwiesen worden ist. Einer der Gründe, warum wir dagegen sind, ist der, daß dieses Gesetz meines Erachtens auf alle Fälle als ungerecht zu betrachten ist, und zwar weil es eine ungleiche Behandlung für Verwalter der Gemeinde beinhaltet. Denn wenn schon wären die Assessoren und Vizebürgermeister auch dazu berechtigt. Es ist nicht einzusehen, daß Leute, die mehr oder weniger, im großen und ganzen fast gleich viel arbeiten, ausgeschlossen bleiben. Es ist auf alle Fälle in diesem Gesetz eine ungleiche Behandlung vorgesehen und das ist nicht richtig.

Weiters sind wir der Meinung, daß eine Leistung anständig und ordentlich vergütet werden soll. Deswegen sind wir dafür, daß die Ämter sowohl des Bürgermeisters, aber auch der Gemeindeassessoren entsprechend ihrer Leistung vergütet werden. Das heißt aber noch lange nicht, daß dafür eine Rente festgelegt werden soll, und zwar weil es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt, die nicht einmal die Hälfte der Zeit beansprucht. Eventuell könnte man darüber bezüglich der Bür-

germeister wirklich großer Orte, wie der Provinzhauptstädte reden, welche ja eine bestimmte Sonderregelung einnehmen. Aber so allgemein, angefangen bei einer Gemeinde mit 250 Einwohnern, ist das einfach ein Witz. Wenn hier immer wieder von der großen Verantwortung der Bürgermeister gesprochen wird — und manche behaupten, die Bürgermeister waren sowieso immer mit einem Fuß im Gefängnis —, dann ist das nichts anderes als ein unwahres Gefasel. Ich weiß noch keinen Bürgermeister, und die Herren lade ich ein, mir einen solchen zu nennen, der wirklich nur unschuldigerweise ins Gefängnis gekommen wäre; ja nicht einmal vors Gericht, geschweige denn ins Gefängnis. Es ist so, daß viel zu wenige Bürgermeister bis jetzt vor den Richter gekommen sind. Ich erinnere daran, daß leider allzu wenige Bürgermeister sich der Würde und der Verantwortung ihres Amtes bewußt sind, und allzu viele dieses Amt als Parteiamt auffassen, um dem Machtrausch ihrer Partei zum Durchbruch zu verhelfen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an das Verhalten des Bürgermeisters und Vizebürgermeisters jetzt in der Wahlzeit von Mals, die gegen einen Bürger — es ist inzwischen Strafanzeige gemacht worden — ein Verhalten an den Tag gelegt haben von einer Präpotenz, Ungesetzlichkeit, ja geradezu Bedrohung und Amtsmißbrauch. Ein derartiges Verhalten ist eines jeden Bürgers, eines jeden Menschen unwürdig, geschweige denn eines Bürgermeisters. Solchen Herren noch eine Leibrente für ihre Präpotenz, für ihre untragbaren Machtmißbräuche zu geben, grenzt ans Absurde.

Ich kann somit nur meine Hoffnung und Erwartung aussprechen, daß dieses Gesetz wiederum von Rom rückverwiesen wird.

(Illustre Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Dichiaro subito che voterò contro questa legge ed illustro pertanto brevemente i motivi.

Il nostro partito si era espresso già nella scorsa legislatura contro la legge di allora, rinviata poi dal Governo, sebbene non fosse rappresentato in Consiglio regionale. Uno dei motivi che ci induce ad esprimerci contro questo provvedimento è la nostra opinione che questa legge è da considerarsi comunque ingiusta, prevedendo essa una disparità nel trattamento a favore degli amministratori del Comune. Si dà il caso che anche gli assessori ed i vice-sindaci ne avrebbero diritto. Non vedo ragione che persone, le quali più o meno lavorano in egual misura, debbano essere escluse, per cui in ogni caso questa legge prevede un trattamento non paritario ed ingiusto.

Siamo inoltre dell'opinione che una prestazione deve essere indennizzata in modo dignitoso, per cui siamo favorevoli che gli uffici del sindaco e degli assessori comunali vengano remunerati in base alle prestazioni di tali funzioni. Ciò non significa che a tal proposito debba essere stabilita una indennità sotto forma di vitalizio, trattandosi di un'attività che si svolge a margine della propria professione, funzione che non richiede nemmeno la metà del tempo di lavoro. Eventualmente si potrebbe prendere in considerazione i sindaci di grandi città, quali sono i capoluoghi di Provincia, che devono soggiacere a determinate regole particolari. Ma generalizzare il problema, iniziando con i Comuni fino a 250 abitanti, la cosa assume l'aspetto di uno scherzo. Parlare costantemente della grande responsabilità dei sindaci — qualcuno sostiene che il sindaco si è sempre trovato con un piede in carcere — significa null'altro che fare chiacchiere non vere. Non conosco un solo sindaco,

invito i signori di farmene eventualmente un nome, che sia stato rinchiuso in carcere veramente senza colpa alcuna; non sono giunti nemmeno nell'aula giudiziaria, per cui non parliamo di carcere.

La situazione reale è che purtroppo pochi sindaci sono stati trascinati davanti ai giudici. Faccio presente che purtroppo pochi sono i sindaci consapevoli della loro dignità e responsabilità e troppi sono i primi cittadini che assumono tale carica come ufficio di partito, per sostenere il proprio partito al fine di soddisfarne la smania del potere. Ricordo a tal proposito l'atteggiamento assunto dal sindaco e vice-sindaco di Males durante il periodo elettorale contro un cittadino — nel frattempo è stata presentata querela — un atteggiamento di prepotenza, illegalità, addirittura di minaccia ed abuso di potere. Un atteggiamento simile è indegno di ogni cittadino, di ogni uomo e tanto più di un sindaco. Concedere a simili signori un assegno vitalizio per la loro prepotenza, per il loro insostenibile abuso di potere degenera nell'assurdo.

Posso esprimere soltanto la mia speranza e l'attesa che questa legge venga nuovamente rinviata in sede romana.)

PRESIDENTE: Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Come avevo già avuto modo di dire in sede di discussione generale, a nome del gruppo comunista noi confermiamo di avere delle forti perplessità su questa legge. Chiariamo che noi non saremmo certo contrari a provvedimenti, anzi saremmo favorevoli a provvedimenti che tendessero a non danneggiare chi, in relazione a un mandato pubblico, corresse il rischio di essere danneggiato, cosa che così non è, considerando invece che di fatto la questio-

ne si concretizza in un premio con una pensione che si va ad aggiungere, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, a una pensione che va maturando ugualmente durante il periodo di aspettativa. D'altra parte noi ci rendiamo conto che oggi è sempre più difficile trovare persone disposte ad impegnarsi in qualità di amministratori e di sindaci, che una richiesta di questo genere risponde ad un'attesa abbastanza larga e la caratteristica negativa viene temperata dal fatto che si richiede loro un concorso che è pari al 20 per cento dell'indennità per la costituzione del fondo.

Credo che in linea di principio nessuno possa essere contrario al fatto che volontariamente qualsiasi categoria di cittadini si costituisca o presso un ente o presso una compagnia di assicurazioni un fondo che garantisca un vitalizio; semmai il dubbio, che è dubbio di ordine giuridico, deriva dal fatto che si introduca una normativa obbligatoria, io non sono sempre dell'avviso che questo potrebbe cozzare contro il disposto delle leggi nazionali circa i distacchi, le aspettative, la prosecuzione dei periodi assicurativi. Ma la cosa che più ci preoccupa è quella relativa agli oneri, che volenti o nolenti, oggi non sono quantificabili e verrebbero addossati ai comuni perchè è presumibile che con il 20 per cento non si andrà a coprire le spese di gestione. Questa preoccupazione nostra è solo in parte attenuata dall'emendamento proposto dalla Giunta all'art. 18, che prevede la possibilità di concorrere da parte della Giunta provinciale al pareggio del bilancio annuo con un contributo, che potrà arrivare fino al 50 per cento dell'eventuale disavanzo, ma che non è detto debba essere necessariamente il 50 per cento.

Direi che queste considerazioni prese nel loro assieme confermano le nostre perplessità e, a

nome del gruppo, io debbo dire che se noi non riteniamo di dover votare contro questa legge, non riteniamo però di dover votare a favore, per cui il nostro voto sarà un voto di astensione.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Prego, cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Signor Presidente, noi voteremo contro questa legge perchè con essa si introduce un principio che tende sempre più a burocratizzare e a professionalizzare l'attività politica. Noi riteniamo che tutta la materia debba fare capo a un progetto fondamentale di riforma. Non a caso da anni andiamo sostenendo la tesi del nuovo comune, inteso anche come nuova concezione della attività di coloro i quali sono chiamati a reggere le sorti dei nostri comuni. Per questo, poichè questa in sostanza è la prima legge in tutta Italia che riconosce un principio innovatore in questo tipo di attività, noi riteniamo che debba essere prevista la riforma complessiva, alla radice di tutto il sistema delle autonomie locali, quindi della organizzazione dei comuni.

Per questo credo che non abbiamo nemmeno partecipato alla discussione sulla legge perchè non lo ritenevamo oltretutto opportuno nè necessario, e quindi il nostro voto è un voto negativo, un voto contrario.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Cons. Zanghellini.

ZANGHELLINI (P.P.T.T.-U.E.): Brevemente, signor Presidente, per dire che il nostro gruppo, già per l'eccezione discussa sull'art. 17 che ci sembra fondamentale e che travisa quello che era uno spirito anche di accettabilità del principio

pensionistico, principio che però viene avulso e distorto — non può concordare con questo disegno di legge. Il ragionamento fatto dal cons. Langer, che dice: allora premiamo tutti dal '48 in poi, è un ragionamento per assurdo ma che sta in piedi. Così quello del collega Lunger, che dice: lavorano anche gli altri, anche gli assessori ecc. quindi anche quelli devono essere premiati, non è un ragionamento insensato, anche se fatto per assurdo. Per tutto questo non vediamo, non abbiamo visto chiarezza e una responsabilizzazione esatta di quello che può essere espresso da questo disegno di legge. Anche perchè vediamo il pericolo, accennato dal cons. Mitolo, di una futura burocratizzazione, di una corsa verso posti non più di rappresentanti democratici di comunità, ma verso la ricerca di posti di lavoro al di là dello spirito che invece il rappresentante di comunità deve avere e deve svolgere. Per cui il nostro voto è un voto di astensione.

PRESIDENTE: Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Il gruppo di Democrazia Proletaria — S.P.S. era partito con l'idea di astenersi su questa legge, perchè eravamo e siamo dell'opinione che sia sbagliato che uno, che viene chiamato a fare il sindaco, debba essere danneggiato. Solo in questo caso eravamo e siamo d'accordo su un discorso di vitalizio e di pensione, però nel dibattito che c'è stato qui dentro e anche con l'introduzione di nuovi emendamenti, abbiamo avuto un aggravamento notevole della legge stessa. Mi pare dalle dichiarazioni di voto finora fatte anche da parti politiche così diverse, che tutti comunque tendano a mettere in risalto questa questione, soprattutto riguardante la datazione della retroattività, e tutta una serie

di questioni che non sono assolutamente chiare e che ci hanno portato a concludere, passando da un voto di astensione a un giudizio negativo, contrario alla legge stessa.

PRESIDENTE: Cons. Tomazzoni, prego.

TOMAZZONI (P.S.I.): Il gruppo socialista si astiene su questo disegno di legge. In linea di principio noi non siamo contrari a questo indennizzo a chi occupa la carica di sindaco con tutti gli oneri e anche con tutti i rischi connessi a questo incarico per la collettività, però avevamo già detto in sede di discussione generale che si poteva presentare un disegno di legge più organico, più completo, meno carente, meno parziale di questo e richiamavamo anche quella iniziativa, che è stata presa a livello parlamentare dal PSI, che, pur partendo dagli stessi principi e con le stesse basi, però si diversificava notevolmente nelle conclusioni, nelle norme specifiche che riguardano questo problema. Non siamo d'accordo poi sulla retroattività, ci pare estremamente grave questa scelta di operare retroattivamente e per un determinato periodo soltanto, diventa del tutto incomprensibile per questo tipo di scelta che è stata fatta e diventa anche, secondo noi, abbastanza scandalosa questa scelta della retroattività. Non ci ha trovato d'accordo perchè crediamo sia sbagliato operare in questi termini.

C'è anche il problema dei piccoli e piccolissimi comuni, avevamo sottolineato come si debba tener conto delle differenze che esistono tra chi ha impegni reali o a pieno tempo o quasi a pieno tempo in comuni grossi, anche con difficoltà, rischi e quantità di lavoro notevolmente grave e invece piccolissimi comuni dove l'impegno è estremamente limitato, e quindi ci voleva

una differenziazione che non sia soltanto sulla indennità di carica. Abbiamo visto l'esempio che è stato portato qui, ci fa conoscere qual è la cifra di indennità che viene data in un comune con meno di 500 abitanti e quindi corrispondentemente il tipo di pensione o di assegno vitalizio che viene dato in questi casi. Si poteva utilizzare questa occasione e questo strumento per perequare, per fare giustizia, per arrivare a fare equità tra le differenze esistenti tra i vari incarichi di lavoro e per fare equità rispetto anche a quello che è l'impegno dei sindaci, degli amministratori e invece si è voluto aggiungere a questo fondamento o mettere su questo fondamento anche gli orpelli del privilegio, snaturando quindi quello che era il significato, il valore, l'obiettivo che si voleva raggiungere.

Ci meraviglia poi il fatto che degli amministratori, amministratori che vogliono essere seri, presentino un disegno di legge e non presentino contestualmente anche delle tabelle, dei calcoli che ci facciano conoscere qual è l'entità complessiva degli oneri che vengono poi a caricarsi sui comuni e in parte sulla Regione a seguito dell'applicazione di questa legge. E' un modo di operare questo veramente all'italiana, come si suol dire, e ci meraviglia che venga dalla S.V.P., che presenta così un disegno di legge e dice: vediamo poi quello che succede, quali saranno gli oneri, che cosa verrà fuori di costo per i comuni e per la collettività. Non è buona amministrazione questa, non è oculato uso del danaro pubblico.

Quindi volentieri avremmo potuto appoggiare e sostenere un disegno di legge che andava in favore dei sindaci, come riconoscimento di questa loro attività e di questo impegno per la collettività, ma non possiamo approvare un disegno di legge così formulato.

PRESIDENTE: Prego, cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Ero partito, nella discussione generale, con una posizione sostanzialmente favorevole a questo disegno di legge, perchè ritenevo e ritengo giusto un riconoscimento per i sindaci, che hanno la massima responsabilità nell'amministrazione comunale. Avevo chiesto anche alcuni chiarimenti, ma purtroppo nel corso della discussione, invece di chiarimenti, sono venuti oscuramenti e confusione. E' venuta confusione per gli emendamenti presentati così in fretta, giustamente il cons. Grigolli aveva fatto presente che gli emendamenti presentati in aula possono creare delle conseguenze imprevedibili, ma ciononostante sono stati presentati emendamenti e quindi non c'è stato alcun chiarimento per quanto riguarda gli oneri. L'ha già sottolineato il collega Tomazzoni ed è veramente strana la posizione acritica o agnostica della Giunta regionale su un disegno di legge di questo tipo, come se non la riguardasse, come se la Giunta regionale fosse estranea a questo fatto, basta che l'abbia presentato la SVP, qualsiasi cosa che la SVP ha chiesto nel corso della discussione è stato accettato alzando la mano, senza tenere conto quali gravi oneri ne potranno derivare alla Giunta regionale e ai nostri comuni. Quindi è veramente una posizione incredibile perchè di solito la Giunta regionale, la Giunta provinciale, le Giunte prendono parte attiva a quella che è una legge che dovrebbe interessare tutti quanti. Quindi mi sembra di non poter sostenere quello che avevo detto in discussione generale, cioè di dare il mio assenso a questo disegno di legge, d'altra parte ritengo che sia anche giusto intervenire per un riconoscimento ai sindaci, ma non avendo avuto le spiegazioni che ho richiesto,

darò un voto di astensione.

PRESIDENTE: Cons. Boato, prego.

BOATO (N.S.-N.L.): Son d'accordo con la demitizzazione, almeno parziale, del ruolo del sindaco, dopo tanti elogi da parte della SVP e anche di altri, della DC, elogi soprattutto fatti dal cons. Lunger prima, che ci ha ricordato che non ci sono sindaci innocenti in galera, quando si parla del sindaco che è sempre con un piede al di là di quella soglia benedetta. Aggiungerei, a completare la sua valutazione corretta e anche un po' moderata, mi permetta, che non ci sono neanche sindaci colpevoli in galera e amministratori colpevoli in galera, perchè sappiamo che al massimo vengono condannati in prima istanza quando ne hanno fatte di grossissime. Avendo citato in Consiglio provinciale l'altro giorno uno, che poi in seconda istanza naturalmente era passato tranquillamente con l'assoluzione piena, avendo solo citato il caso di un presidente di una delle due Province si è irritato terribilmente, l'hanno scritto perfino sui giornali. Quindi sono in una botte di ferro, almeno quelli della DC e della SVP, diciamo. Ecco questa legge, così come è uscita, è una conferma di una tendenza grave al rendere un funzionariato quello che dovrebbe essere un ruolo pubblico, con un tantino anche di altruismo si dovrebbe dire da parte di partiti tra l'altro che fanno sempre riferimento a una certa croce, ma io lo dico in senso politico, in senso della fiducia nella politica che si vorrebbe che la gente avesse ed è una legge che conferma il rovescio di questo, cioè cerca di rispondere allo stacco crescente fra la popolazione e le istituzioni e i responsabili, la classe politica, di cui in un certo senso fa parte anche l'opposizione, cerca di

rispondere dicendo: siccome è difficile fare il sindaco, in questo caso si tratta del sindaco, diamogli anche questa "carota" del vitalizio, che è un po' di più di una carota. Ma questo non fa che confermare quelli che sono già schierati nel loro ruolo di funzionari della politica e non fa che staccare ancora di più il resto della popolazione, al limite anche quelli che votano come maggioranze, che non lo potranno fare mai e che non lo vorranno fare mai.

Il giudizio dall'esterno non può essere altro che: voi, noi, signor Durnwalder, signor Oberhauser, signor Balzarini, mi metto dentro anch'io anche se sono all'opposizione in assoluto su questa questione, vi fate le leggi che volete, avete la possibilità qui di autoprivilegiarvi. Certo, è simbolico il fatto che siano soltanto tre e non è certo una ragione, anzi serve ad aggravare questa questione, la risposta che ha dato Oberhauser nell'altra giornata di Consiglio: "anche noi come consiglieri abbiamo fatto questo, non possiamo adesso dire ai sindaci che ci teniamo il privilegio"! Certo, è una cosa vergognosa, una cosa drammatica dal punto di vista politico quello che abbiamo fatto, lo avete fatto come consiglieri e solo in grazie di Neue Linke-Nuova Sinistra è stato discusso in quest'aula il privilegio quando è stato portato ai consiglieri. E perchè c'è un privilegio c'è poi tutta una catena di privilegi che rende classe in sé questa dei politici, non potete negare questo!

Un'ultima osservazione, dopo aver fatto le congratulazioni a Durnwalder, Oberhauser e Balzarini, è che avete privilegiato e avete contribuito a rendere felici non solo questi tre, ma altri cento della SVP e duecento della DC, con un piccolo neo di una relativissima crisi, perchè non voglio neanche esagerare questa, magari fosse più grossa!, nei rapporti fra DC e SVP.

Credo che da questo punto di vista ci sia una certa vergogna relativa della D.C. rispetto alla S.V.P. che ha il coraggio sfrontato, coraggio fra virgolette perchè ha il coraggio dello strapotere in questo caso, di portar fuori la legalizzazione di un privilegio, perchè così è questa legge, senza nascondersi dietro, oppure nascondersi anche dietro i fondi neri, i fondi bianchi, ma avendo anche un fondo nero e bianco, chiaro e legalizzato, contro cui nessuno potrà dire che è una cosa nascosta, che è una cosa illegale perchè voi appunto l'avete votata oggi e la fata diventare legalizzazione di un privilegio.

PRESIDENTE: Prego, cons. Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Non voglio porre la questione in termini nominalistici perchè può darsi che si sbagliano anche i nomi, nel senso che non si vada a centrare la situazione come occorre, anche perchè rispetto ai rallegramenti fatti dovremmo fare adesso le condoglianze a Pasquali, che sarebbe l'unico escluso da cotanto senno e quindi quanto meno ci equilibriamo nel grande giudizio negativo che adesso ha dato Boato. Sicuramente però da questo tipo di dibattito e vogliamo dire anche da questo tipo di legge, vengono fuori alcune esperienze, e cioè la prima esperienza che già ho richiamato poco fa, lo ha riferito anche Avancini, è che il portare qui emendamenti a raffica su questi tipi di legge, soprattutto quando si fa discorso di numeri e si cambiano i numeri, può indurre conseguenze dal punto di vista globale del tipo di spesa, della entità della spesa, che possono diventare anche preoccupanti, possono comportare sorprese e anche, al limite, elementi di rischio attuali o aggiunti, rispetto al visto governativo. Quindi, da questo punto di

vista è bene che ci si possa dare insieme un metodo nel confrontarci al massimo possibile dentro la commissione, evitando che qui si sia colti o in difficoltà o di fronte a impostazioni a raffica, che appunto portano preoccupazioni e di metodo e di conclusioni. Sarà bene in ogni caso che, dopo il primo anno di esercizio di questa esperienza, qui ci venga dato un rendiconto per sapere se hanno vinto i pessimisti o gli ottimisti, per così dire, per sapere se in effetti questo rischio, che secondo me esiste, di una spesa diventata troppo flessibile con questi emendamenti abbia a comportare preoccupazioni o ripensamenti addirittura.

Per quanto riguarda il secondo aspetto delle cose, quello più di sostanza, io credo che valga la pena di dire che qui siamo sicuramente e generalmente nel paese in una fase di riflessione rispetto alla fisionomia che il pubblico amministratore viene a rappresentare di fronte alla comunità, proprio come funzione, cioè io mi guarderei bene dal considerarlo uomo di partito solo perchè espresso da partiti, io vorrei riferirlo a quello che la costituzione prevede e dice, cioè come servitore dello Stato nel senso più nobile del termine. E non mi meraviglia che chi è all'opposizione veda queste soluzioni, come quella odierna, con senso di disagio o di ripulsa, perchè qui gioca sicuramente anche un fatto politico e può darsi che chi è dentro invece nel meccanismo lo veda con maggior favore, questo anche può darsi, però credo anche che valga il riferimento alla Costituzione come sede pertinente di giudizio, rispetto a questa figura di servitore del bene pubblico. E da questo punto di vista non si vede perchè rispetto a una dimensione accresciuta dei compiti, compiti anche i più difficili, una volta delegabili al prefetto per qualche verso in funzione di

alta sorveglianza, altre volte al segretario comunale come grande tutore della legislazione o del giudizio sulle leggi e sull'aspetto giuridico delle cose, oggi investe sicuramente molto di più, non si vede perchè questo giudizio non valga anche per il sindaco, che non può più riferirsi ad una fase accademica o pressapochistica o addirittura paternalistica della cosa pubblica, ma deve proprio destinare del tempo suo a prendere conoscenze specifiche, andare incontro a legislazioni che anche noi produciamo a volte in modo concorrentizio, in sede provinciale soprattutto, quindi col compito di ritenersi alla pari e di dedicare tempo alle cose che vengono e alle cose che sopravvengono.

Quindi da questo punto di vista mi pare che il disegno di legge venga incontro ad un'esigenza obiettiva di chi vuole dedicarsi con lo spirito, al quale mi riferivo prima, a queste cose e quindi con un giudizio obiettivo e corretto di servitore della cosa pubblica. Quindi noi ci auguriamo che da questo punto di vista, la nostra esperienza, anche se unica e prima in Italia, del resto con precedenti all'estero, possa avere un seguito rispetto e secondo lo spirito dell'impostazione iniziale e da questo punto di vista vediamo al confronto, a distanza di un anno al quale mi sono riferito, che può essere un utile ragguaglio, per chi oggi è intervenuto in questo dibattito.

Mi rendo conto delle preoccupazioni qui emerse, ripeto, che sono anche le nostre preoccupazioni; in particolare al cons. Tomazzoni vorrei dire con una battuta delle due del pomeriggio che stiamo diventando tutti italiani se già non lo siamo, da questo punto di vista rispetto a certe preoccupazioni da lui espresse. Quindi, credo che sia un giudizio comune, in confronto a temi di spesa pubblica e di rischio di burocratizzazione e di funzionalizzazione del sindaco

che sicuramente esiste, di essere attenti, di essere vigilanti quanto occorre affinché le cose vadano avanti in rispetto anche del giudizio esterno con una valutazione consapevole del nostro servizio e di una posizione corrispondente e coerente a questo impegno.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Prima di passare alla votazione, se nessuno si oppone, proporrei di spostare l'art. 2 bis, che è quello praticamente che modifica l'indennità, subito dopo l'art. 15 istituendo un titolo nuovo, che potrebbe essere "modifica alla legge regionale 2.5.1976, n. 4". Perché mi sembra che messo tra il due e il tre, sia in un posto sbagliato. Se il Consiglio non ha niente in contrario lo spostiamo di là e istituiamo il titolo IV, sostituendo naturalmente la numerazione degli artt. 16 e seguenti.

C'è qualcuno che ha qualcosa in contrario? No. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 54
sì 31
no 9
schede bianche 14.

Il Consiglio regionale approva.

La seduta è tolta. Il consiglio è convocato per giovedì prossimo, 17 luglio, ad ore 9.30.

(Ore 14.20)

